Atto di citazione.

L'anno 1874 il giorno 25 del mese di agosto in Reggio Calabria.

Il tribunale civile e correzionale di Gerace con deliberazione della camera di consiglio del 6 agosto 1870 ammise Pasquale Bartolo di Bianco nella qualità di fittuario, giusta il verbale del 4 luglio 1865, registrato in Gerace il 9 aprile 1866 al nº 71, volume 2, atti privati, dei beni della vacante mensa vescovile di Gerace, di citare per pubblici proclami i qui sotto annotati individui:

Quindi sull'istanza del cennato Bartolo Pasquale possidente domiciliato in Bianco e nella sua spiegata qualità, ed ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione del 7 febbraio 1874, restano perciò avvertiti i signori D. Antonio Cotrona fu Giuseppe. Annamaria Murdalo fu Giuseppe. Giuseppe Lombardo fu Fortunato e sua madre Angiola Calvi. Coniugi Antonio Nati, ed Elisabetta Cessario e questa autorizzata dal detto suo marito nel presente giudizio. Antonio Lombardo *alias* cucullo. Annamaria Agostino, ed anche nella qualità di amministratrice dei beni dei suoi figli minori Rosa e Francesco Oppedisano. Anna Rosa Greco fu Vincenzo. Angiola Calvi fu Giambattista. Arciprete signor Malgeri Francesco fu Giuseppe quale rappresentante il clero. Domenico Nadile di Pietro. Domenico Marando fu Francesco. Lucia Gentile. Domenico Cotrona *alias* nata. Domenico Agostino fu Giuseppe. Congi Domenico Verteramo fu Antonio, e Catterina Barillaro autorizzata nel giudizio dal suo marito. Germani Vincenzo, Giuseppa, Maria e Rosa Luciano fu Domenico. Nicola Calvi fu Pasquale. Germani Vincenzo, Luigi, Nicodemo, e Pasquale Angilletta fu Giuseppe. Germani Giuseppe, Francesco, Vincenzo e Maria Agostino fu Filippo. Elisabetta Calvi *alias* Pasqualuccio. Germani Giuseppe, Catarina, Annarosa e Giuditta Valerioti fu Lorenzo, Germani Anna. Teresa e Giambattista Sorbara fu Giuseppe. Germani Domenico, Giorgio, Francesco, Elisabetta, Catarina, Maria, e Giuditta Valerioti fu Ferdinando. Germani Giuseppe, Vincenzo, Natale, Rosa e Catarina Calvi fu Domenico. Vincenzo Macri fu Giuseppe, non che i coniugi Catarina Macri e Francesco Calvi, e questo anche per autorizzare la moglie nel giudizio. Germani Rosaria e Domenico Verteramo. fu Antonio. Felice Scarano *alias* Filliri. Francesco Macri fu Domenico, ed anche quale amministratore dei beni di suo figlio minore Giuseppe. Coniugi Francesco Murdolo fu Gaetano, ed Annarosa Murdolo e questa anche autorizzata a stare nel giudizio. Francesco Macri fu Antonio. Coniugi Anna Papallo, e Luigi Cessario, nonchè i coniugi Tomasina Papallo e Giambattista Savetino che autorizzano pure le rispettive mogli nel presente giudizio come pure le germane Teresa, Elisabetta e Giuditta Papallo. Coniugi Francesco Ferraro fu Vincenzo e Teresa Saverino autorizzata dal marito nel giudizio. Fortunato Cotrona fu Giuseppe. Coniugi Rosa Marando e Francesco Loccisano, e questo autorizza anche sua moglie nel giudizio. Coniugi Giuseppa Scarano e Fortunato Ciurleo, la quale viene autorizzata da suo marito a stare nel presente giudizio. Coniugi Giuditta Frascà e Ferdinando Caristo. Francesco Ciurleo fu Vincenzo. Coniugi Michelina Cotrona e Francesco Calvi fu Vincenzo, e questo autorizza anche sua moglie a stare nel giudizio. Coniugi Clementina Ciurleo e Francesco Calvi fu Giuseppe, e questo autorizza pure la sua moglie a stare nel giudizio. Fortunata Ciurleo fu Francesco. Francesca Calvi fu Pasquale. Filippo Reale fu Giuseppe. Coniugi D. Francesco Cotrona fu Giorgio, e Donna Concetta Parlà, e questa autorizzata dal suo marito nel giudizio. Francesco. Francesco Calvi fu Giacomo. Fortunato Barillaro fu Fortunato. Giuseppe Calvi fu Vincenzo. Giuseppe Saverino fu Nicola. Coniugi Teresa Calvi e Giuseppe Caristo fu Giambattista, e questo autorizza sua moglie ancora nel presente giudizio. Coniugi Maria Cotrona, e Giacomo Macri, e questo autorizza pure la moglie nel giudizio. Coniugi Rosaria Vumbaca, e Giuseppe Fuda *alias* Babbaluccio, e questo autorizza ancora la moglie al giudizio. Giorgio Fuda fu Giacomo *alias* Bava. Coniugi Annamaria Cotrona e Giuseppe Oppedisano, e questo pure autorizza la moglie nel giudizio. Coniugi Matteo Russo, e Giambattista Oppedisano, e questo autorizza la moglie ancora nel giudizio. Annamaria Cotrona. Suor Giuseppa Caristo fu Giuseppe. Giuseppe Fuda fu Giovannantonio. Giuseppe Papallo fu Antonio. Coniugi Annarosa Fuda, e Giambattista Fuda fu Giuseppe, e questo che autorizza parimente la moglie nel presente giudizio. Giuseppe Fuda fu Francesco *alias* Varticchio. Giuseppe Murdolo *alias* Popa. Giuseppe Nati fu Paolo. Coniugi Maria Calvi, e Giambattista Lombardo fu Ilario autorizzando pure la moglie al giudizio. Giambattista Papandrea di Vincenzo. Giuseppe Panetta fu Paolo. Giorgio Agostino di Francesco. Coniugi Catarina Lombardo e Giuseppe Lombardo fu Francesco, e questo autorizza la moglie al giudizio. Coniugi Teodora Calvi, vedova di Giambattista Ciurleo fu Giacomo. Raffaele Mesiti di Giuseppe. Giuseppe Candido *alias* Grillo. Coniugi Tomasina Papallo e Giambattista Saverino fu Nicola, il quale autorizza pure la moglie nel presente giudizio. Coniugi Tomasina Cotrona e Giuseppe Papallo fu Vincenzo, cui autorizza anchè sua moglie nel presente giudizio. Giuseppe Macrì *alias* Conga. Coniugi Dª Maria Giuseppa Vumbaca e D. Giambattista Lucà di Luigi. Giambattista Calvi fu Tommaso. Giuseppe Cotrona fu Giorgio. Coniugi Maria Daniele e Giambattista Lombardo *alias* Martora, il quale autorizza pure la sua moglie nel giudizio. Coniugi Rosa Ciurleo e Giuseppe Scarano fu Vincenzo, cui autorizza la sua moglie al presente giudizio. Catarina Verteramo fu Giuseppe. Coniugi Rosa Circosta e Giambattista Calvi fu Vincenzo, il quale autorizza pure la moglie nel giudizio. Giacomo Calvi fu Giuseppe. Giorgio Calvi fu Giuseppe *alias* Cardillo. Giuseppe Mordocca fu Domenico. Giuseppe Lombardo fu Fortunato. D. Luigi Lucà fu Giambattista. Coniugi Teresa Scarano e Luigi Calvi fu Vincenzo, e questo anche per autorizzare la moglie nel presente giudizio. Luigi Murdolo fu Giuseppe. Coniugi Catarina Papandrea e Luigi Panetta fu Paolo, e questo autorizza parimente la sua moglie nel giudizio. Sacerdote D. Luigi Vumbaca fu Giuseppe, tanto in nome proprio, che qual rappresentante le cappelle. Coniugi Giuseppa Oppedisano e Luigi Circosta fu Michele cui autorizza la moglie nel giudizio. Coniugi Giuseppa Cotrona e Luigi Oppedisano fu Vincenzo cui autorizza la moglie al giudizio ancora. Luigi Calvi di Vincenzo. Maria Loccisano fu Domenico. Maria Marando fu Francesco. Dª Maria Teresa Piccolo. Maria Reale fu Giuseppe. Michele Fuda fu Giovannantonio. Maria Giacco fu Pasquale. Maria Candido fu Giambattista, ed anche quale madre ed amministratrice dei suoi figli minori Nicola, Elisabetta e Giuditta Calvi. Natale Chiaro fu Gerolamo, coniugi Giuseppa Nati e Nicola Calvi fu Pasquale, cui autorizza ancora la sua moglie nel giudizio. Nicola Marando fu Francesco. Nicola Oppedisano fu Giuseppe. Nicola Calvi fu Giuseppe. Nicodemo Cessario fu Vincenzo, coniugi Maria Loccisano e Pasquale Calvi fu Giovanni, cui autorizza pure la sua moglie nel giudizio. Pietro Papallo fu Andrea. D.ª Peppina Larosa, D. Luigi Oppedisano fu Giambattista e D. Leopoldo Oppedisano fu Beniamino, Pasquale Ferraro, coniugi Rosa Papandrea e Peppino Oppedisano di Francesco, cui autorizza ancora la moglie nel giudizio. Pasquale Mordocca fu Francesco. Pasquale Calvi fu Giacomo. Raffaele Calvi fu Antonio. Rosa Macri fu Giuseppe. Germani Pasquale e Vincenzo Calvi fu Giovanni. Rosa Macri fu Giambattista, nonchè i coniugi Maria Lombardo e Francesco Luccisano, pure ancora i coniugi Teresa Lombardo e Filippo Calvi, i quali autorizzano ancora le rispettive mogli a stare nel presente giudizio, e finalmente i germani Giuseppe e Catarina Lombardo fu Pasquale. Rosa Agostino *alias* Venticata. Rosa Calvi fu Giuseppe e figlia Giuseppa Ciurleo di Giuseppe, coniugi Raffaele Fuda di Domenico e Maria Cotronà autorizzata questa ancora dal suo marito a stare nel presente giudizio. D.ª Rosa Oppedisano fu Giambattista tanto in nome proprio, che quale erede del fu suo marito D. Giuseppe Cotrona, come pure D. Gennaro, D. Michele e D. Peppino Cotrona fu Giuseppe. Sacerdote D. Tommaso Vumbaca fu Giambattista. Teresa Calvi fu Pasquale, germani D. Francesco, D. Gennaro, D. Luigi, D.ª Rosa e D.ª Clementina Vumbaca. Teresa Candido fu Domenico. Tomasina Nadile di Pietro. Tommaso Vumbaca *alias* Grosso. Vincenzo Macri fu Giambattista *alias* Cardinale. Vincenzo Papallo *alias* Deddeo, coniugi Rosa Luccisano e Vincenzo Luccisano *alias* Mancino, cui autorizza la moglie al giudizio. Vincenzo Russo fu Domenico. Vincenzo Reale fu Giacomo. Vincenzo Cotrona *alias* Boggio, Vincenzo Fuda fu Giovannantonio. Vincenzo Calvi fu Giovanni *alias* Achille. Coniugi Gabriela Murdolo e Vincenzo Nadile di Pietro cui autorizza la moglie a stare nel presente giudizio. Vincenzo Macri fu Giuseppe. Coniugi Catarina Macri e Vincenzo Oppedisano cui autorizza sua moglie nel giudizio. Maria Lombardo fu Giuseppe. Vincenzo Saverino fu Nicola. Domenico Calvi *alias* Cardillo. Dª Rosaria Macri fu Francesco. Coniugi Catarina Verteramo e Vincenzo Chiaro di Pasquale cui autorizza la moglie nel presente giudizio. Maria Papallo fu Giuseppe. Vincenzo Loccisano *alias* Minica. Coniugi Catarina Candido e Vincenzo Verteramo fu Antonio cui autorizza la moglie nel giudizio. Vincenzo Lombardo fu Orazio. Vincenzo Calvi fu Pasquale. Coniugi Annarosa Frascà e Vincenzo Caristo fu Giambattista, il quale autorizza pure la moglie nel giudizio. Vincenzo Marando fu Francesco. Vincenzo Verteramo fu Antonio. Vincenzo Ferraro fu Saverio. Giorgio Frascà fu Nicola, tutti possidenti domiciliati nel comune di Martone. Coniugi Filomena Marcellino ed Antonio Papandrea fu Vincenzo, cui autorizza pure la sua moglie a stare nel presente giudizio. Antonio Fazzolari fu Francesco. Coniugi Maria Galluzzo ed Antonio Barillaro fu Giambattista, il quale autorizza pure la moglie a stare nel presente giudizio. Antonio Marcellino di Domenico. Antonio Papandrea fu Domenico. Antonio Fuda fu Domenico. Antonio Panetta fu Giambattista. Coniugi Maria Vumbaca ed Antonio Nesci fu Fortunato *alias* Vermicellaro, il quale autorizza parimente sua moglie nel giudizio. Antonio Nesci fu Giovanni. Antonio Marcellino fu Antonio. Antonio Cavaliere di Francesco. Antonio Galluzzo fu Domenico *alias* Monaca. Rosa Reale fu Filippo. Coniugi Carmela Pittari e Vincenzo Barillaro di Domenico, cui autorizza ancora sua moglie nel giudizio. Germane Rosa e Maria Vumbaca fu Leone. Catarina Dominello anche qual madre ed amministratrice dei beni del figlio minore Giuseppe di Agostino. Carmela Nesci e figli Giambattista e Filomena Papandrea fu Vincenzo. Catarina Barillaro di Domenico. Domenico Dominello di Bruno. Domenico Fazzolari fu Francesco *alias* Cucco. Domenico Galluzzo fu Pietro. Domenico Papandrea fu Vincenzo e moglie Catarina Panetta, la quale viene pure autorizzata dal suo marito a stare nel presente giudizio. Domenico Papandrea fu Francesco. Domenico Carabetta fu Fortunato. Domenico Barillaro fu Giovanni. Coniugi Rosa Galluzzo e Domenico Panetta fu Giovanni, il quale autorizza sua moglie a stare nel giudizio. Domenico Fazzolari *alias* Curcio. Domenico Marcellino fu Vincenzo. Domenico Marcellino fu Fortunato. Domenico Galluzzo fu Pietro. Domenicantonio Nesci di Saverio. Domenicantonio Marcellini di Giambattista. Germani Sac. D. Francesco, Carmelo, Clementina, Maria, Giuseppa, Maria, Carmela Barillaro fu Giuseppe. Germani Fortunato e Vincenzo Gentile. Germani Dª Luigia e D. Francesco Lucà fu Lorenzo. Germani Teresa, Maria e Rosa Pricitano fu Tomaso. Suor Giovanna Panetta fu Giovambattista. Germani Giuseppe, Domenicantonio, Maria Teresa, e Maria Elisabetta Nigro fu Vincenzo. Elisabetta Galluzzo fu Pietro ed anche qual madre ed amministratrice dei beni dei suoi figli minori Giambattista, Francesco e Rosa Maria Vumbaca, come pure Maria Giovanna Vumbaca fu Antonio. Germani Tomaso, Giovanni, Fortunato e Domenicantonio Fazzolari fu Saverio. D. Rosa Cavaliere Elisabetta Pittari fu Innocenzo. Antonio Marcellino fu Antonio. Coniugi Rosa Barillaro e Vincenzo Carabetta fu Saverio, cui autorizza ancora la moglie nel giudizio. Pietro Pangallo fu Giuliano. Germane Catarina, Mariateresa e Mariagiovanna Marullino fu Fortunato. Vincenzo Cessario fu Fortunato. Domenicantonio Nesci fu Vincenzo. Domenicantonio Fazzolari fu Francesco. Maria Galluzzo fu Antonio. Coniugi Maria Papandrea e Domenico Vumbaca fu Francesco. Francesco Muscari di Pietro. Francesco Larosa fu Antonio. Fortunato Mulè fu Giambattista. Francesco Francone fu Vincenzo. Fortunato Galluzzo fu Giovanni. Francesco di Agostino fu Vincenzo. Ferdinando di Agostino fu Domenico. Fortunato Ferraro di Giorgio. Francesco Larosa fu Vincenzo. Coniugi Luigi Nesci e Rosa Barillaro, la quale viene autorizzata dal suo marito nel giudizio. Germane Maria e Rosa Galluzzo fu Fortunato. Coniugi Rachiela Lucà e Francesco Nesci di Giovanni, cui autorizza anche la moglie nel giudizio. Francesco Barillaro fu Nicola. Francesco Galluzzo fu Domenico, Francesco Papandrea fu Antonio, Francesco Carabetta di Antonio. Coniugi Rosa Cavaliere, e Francesco Mulè fu Fortunato, cui autorizza la propria moglie nel giudizio. Francesco Papandrea fu Vincenzo. Coniugi Maria Fazzolari e Francesco Guidace fu Giovanni, cui autorizza la moglie nel giudizio. Coniugi Maria Teresa Carabetta e Fortunato Papandrea fu Fortunato, il quale autorizza sua moglie nel presente giudizio. D.ª Elisabetta Barillaro fu Giuseppe anche quale madre ed amministratrice dei beni dei minori suoi figli. Francescantonio Galluzzo fu Pietro. Fortunato Nadile fu Camillo. Francesco Nesci fu Vincenzo *alias* Manata. Fortunato Jentile fu Domenico. Vincenzo Marcellino fu Fortunato. Francesco Cavaliere fu Fortunato, non che sua madre Rosa Larosa fu Pietro. Fortunato Nesci fu Giuseppe. Maria Mercuri fu Giuseppe, germani Vincenzo, e Domenicantonio Jemma fu Francesco, nonchè la di costoro madre Rosa. Femia, coniugi Carmela Mesiti, e Giuseppe Nesci fu Vincenzo, cui autorizza sua moglie nel giudizio, coniugi Rosa Mesiti, e Giuseppe Nesci fu Fortunato, il quale autorizza pure sua moglie nel giudizio. Giambattista Giaconia fu Giovanni, coniugi Elisabetta Jentile, e Giuseppe Malgeri cui autorizza ancora sua moglie nel giudizio. Giuseppe Larosa fu Tomaso, germani Vincenzo, Tomaso, e Giuseppe Papandrea fu Fortunato. Giovambattista Papandrea fu Fortunato, coniugi Catarina Larosa, e Giuseppe Panetta fu Antonio, il quale autorizza la moglie nel giudizio. Sacerdote Giambattista Papandrea. Maria Giaconia fu Francesco. Giambattista Pittari fu Innocenzo, coniugi Luisa di Agostino, Giambattista Pittari fu Giuseppe, cui autorizza la moglie nel giudizio, nonchè Michele Pittari fu Giuseppe. Giuseppe Pittari fu Innocenzo Suor Rosa Nigro. Giovambattista Nigro fu Francesco. Giambattista Tedesco fu Francesco. Giambattista Papandrea fu Saverio. Giuseppe Galluzzo fu Pietro. Raffaele Nigro fu Vincenzo. Gaetano Calabrò. Giambattista Papandrea fu Pietro. Giuseppe Papandrea fu Vincenzo, coniugi Lucia Mercuri e Giuseppe Dominello fu Paolo, cui autorizza la moglie nel giudizio. Giovambattista Guidace fu Fortunato, coniugi Giuseppe Papandrea fu Ilario, e Rosa Lettiere, la quale viene autorizzata dal suo marito nel giudizio, coniugi Giambattista Gentile fu Francesco, e Catarina Barillaro autorizzata nel giudizio dal suo marito. Giambattista Nesci di Catarina, germani D. Giambattista, Carmela. Rosa Nesci fu Ferdinando, Giuseppe Papandrea fu Fortunato. Giambattista Cavaliere fu Giuseppantonio. Giambattista Lucà fu Vincenzo *alias* Malandrinello. Maria Mulè fu Giambattista, germani Vincenzo, Francesco e Giuseppe Lucà fu Giovanni, nonchè i coniugi Concetta Lucà e Giuseppe Mulè di Giambattista cui autorizza la moglie nel giudizio, come ancora Luigia Papandrea fu Fortunato, tanto in proprio nome, che quale amministratrice dei beni dei suoi figli minori Ferdinando, Salvadore e Rachela Lucà. Giuseppe Muscari di Pietro. D. Giuseppe Nadile di Fortunato. Suor Giovanna Panetta. Giambattista Nadile fu Giuseppe. Nicola Larosa fu Antonio. Giorgio Ferraro fu Antonio, germani D. Vincenzo, Ferdinando e Catarina Mesiti fu Giuseppe. Coniugi Rosa di Agostino e Giambattista Galluzzo fu Antonio, il quale autorizza pure sua moglie nel giudizio. Giuseppe Vumbaca fu Vincenzo. Giuseppe Nesci fu Ferdinando. Luigi Lucà fu Vincenzo. Sacerdote Luigi Barillaro. Maria Tedesco fu Vincenzo. Michele Pittari fu Giuseppe. Coniugi Maria Teresa Pittari e Tomaso Papandrea, il quale autorizza sua moglie a stare nel presente giudizio. Maria Dominello vedova di Antonio Papandrea, e qual madre ed amministratrice dei beni dei suoi figli minori Giuseppe, Catarina e Rosa Papandrea fu Antonio. Maria Marcellino fu Fortunato. Germane Luigia e Carmela Pasarelli fu Francesco. D. Nicola Lucà. Nicola Larosa fu Antonio. Coniugi Pasquale Farina ed Anna Mulè, la quale è autorizzata dal marito nel giudizio. Pietro Pangallo fu Giuliano. Maria Giuditta di Agostino. Pietro Muscari fu Giambattista. Pietro Tedesco fu Camillo. D. Pasquale Belcastro fu Bruno, ed anche quale amministratore dei beni dei signori Lucà. Pasquale Larosa fu Antonio. Pasquale Candido fu Vincenzo *alias* Fandolo. Coniugi Elisabetta Jentile e Giuseppe Malgeri fu Pietro, cui autorizza pure la moglie nel giudizio. Pasquale Nati fu Antonio. Pietro Papandrea fu Giuseppe. Rosa Larosa fu Giuseppe. Germane Rosa e Maria Vumbaca fu Leone. Rosa Nesci fu Fortunato *alias* Fonte. Rosa Demaria fu Fortunato. Germani Domenicantonio e Luigi Nesci fu Saverio. Salvadore Cavaliere fu Giuseppe. Germani Tomaso e Vittoria Giaconia fu Francesco. Coniugi Maria Papandrea e Tomaso Fazzolari fu Saverio. Germani Francesco, Giambattista, Salvadore e Tomaso Cavaliere fu Giuseppantonio. Tomaso Nadile fu Giuseppe. Vincenzo Galluzzo fu Domenico. Germani Vincenzo, Giuseppantonio, Teresa e Rosa Mulè fu Domenico *alias* Sbarro. Giovanna Nesci vedova di Vincenzo Mulè fu Antonio. Vittoria Giaconia fu Francesco. Vincenzo Barillaro fu Domenico. Coniugi D. Giovanni Malgeri e Dª Maria Vecchiano autorizzata dal marito a stare nel presente giudizio, ed anche quale madre ed amministratrice dei beni dei minori suoi figli Vincenzo, Francesco e Rosa Lucà fu Emanuele. Vincenzo Papandrea fu Fortunato. Elisabetta Galluzzo fu Antonio. D. Vincenzo Lucà fu Pietro, Coniugi Rachela Lucà e Vincenzo Panetta fu Giambattista, autorizzando pure la moglie nel giudizio. Domenicantonio Marcellino di Vincenzo. Vincenzo Marcellino di Domenico. Germani Francesco e Domenico Mulè fu Vincenzo. Coniugi Vittoria Dominello e Vincenzo Cessario, cui autorizza la moglie a stare nel giudizio. Coniugi Maria Fazzolari e Vincenzo Larosa fu Francesco, cui autorizza la moglie a stare nel giudizio. Vincenzo Jentile fu Domenico. Giuditta Pangallo fu Antonio. Vincenzo Mesiti fu Giovani *alias* Piparolo. Vincenzo Galluzzo fu Francesco. Coniugi Antonia Papandrea e Vincenzo Mulè fu Francesco, il quale autorizza la sua moglie a stare nel giudizio. Germani D. Vincenzo e D. Francesco Lucà fu Giovanni. Maria Dominello fu Giovanni, ed anche quale amministratrice dei beni dei suoi figli minori Catarina e Rosa Papandrea, nonchè Francesco Papandrea fu Antonio, tutti proprietari e possidenti domiciliati nel comune di San Giovanni.

Fortunato Panetta. Francesco Gagliose fu Vincenzo. Fortunato Panetta fu Vincenzo. D. Giambattista Lupis fu Fortunato. D. Nicola Tucci fu Domenico. Don Pasquale Tavernesi fu Domenico. D. Tomaso Macedonio fu Esidoro. Vincenzo Macri fu Giuseppe. Elisabetta *alias* Tulupà. Fortunato Galluzzo. Domenico Cannitello. D. Vincenzo Muscari, tutti possidenti e proprietari domiciliati in Grotteria.

Giuseppe Agostino fu Giacomo. Coniugi Dª Peppina Calvi e D. Michele Salerno farmacista, il quale autorizza pure la moglie a stare nel presente giudizio. Maria Bottigliere vedova del fu Domenico Marando. Nicola Lombardo fu Francesco. Nicola Piscioneri. Tomaso Bottigliere fu Giuseppe. Tomaso Bottigliere fu Nicola. Vincenzo Jervasi *alias* Cavolata. Dª Angelica Graziani fu Vincenzo. Giambattista Galluzzo di Tomaso. Tomaso Galluzzo, tutti possidenti domiciliati in Giojosa Jonica, acciò tutti essi sopra enunciati compariscano in via ordinaria fra giorni trenta innanzi al tribunale civile e correzionale di Gerace, affinchè sia giudicata la seguente domanda:

Dichiara l'istante che nei territori di Martone e S. Giovanni vi sono due latifondi nomati Circhetti, l'uno sito nel territorio di Martone e l'altro in quello di San Giovanni e loro adiacenze, i quali oggi si trovano divisi in tante sezioni o fondi siti in diverse contrade, e con diversi nomi appellati, i quali vanno soggetti al quinto lordo di tutti i prodotti alla cennata Mensa vescovile di Gerace e che vengono posseduti da essi convenuti.

Stante ciò, esso medesimo istante, e colla sua qualità chiede alla giustizia del prelodato tribunale affinchè condanni solidalmente essi convenuti sopraddetti alle somme che appresso si enunciano, nette di ogni ritenuta, per rata dei frutti dei fondi da essi loro posseduti, e per gli anni 1865 al 1869, giusta il cennato verbale di fitto a beneficio di esso Bartolo, e depurati di ogni ritenuta, cioè D. Antonio Cotronà fu Giuseppe alla somma di lire 34 per rata dei prodotti, ossia frutti minori dei fondi orto Lanzari, vigna, bis, bis, e Basia, avendo consegnato l'olio per la rata delle olive. Annamaria Murdolo fu Giuseppe alla somma di lire 8 50 per frutti minori del fondo Papina, avendo consegnato l'olio per la rata delle olive. Giuseppe Lombardo fu Fortunato e madre Angiola Calvi alla somma di lire 25, per rata di tutti i prodotti o frutti minori, tranne per le olive, che consegnarono l'olio, e per i fondi Serra, bis, orto Croci, Leone, Franculli, Sgorace e Serra. I coniugi Antonio Nati ed Elisabetta Cessario a lira 1, per frutti minori dell'orto Croci. Antonio Lombardo *alias* Cucullo a lire 3 40, rata dei frutti minori e terra, nonchè a tomoli 3, rata delle olive pari ad ettolitro 1 e litri 68, che ridotte in olio le olive è cafiso 1 misura locale, pari a litri 16, od al prezzo d'esso in lire 17 alla ragione di lire 17 cafiso, quali uniti alla cifra di sopra, sono in tutto lire 20 40. Annamaria Agostino, ed anche colla qualità di sopra spiegata di madre ed amministratrice dei suoi figli minori Rosa, e Francesco Oppedisano alla somma di lire 8 50 per rata di frutti minori e terra, avendo consegnato l'olio per le olive, e ciò per i fondi Arena, Merulli, Franculli, e Cannavj. Anna Rosa Greco fu Vincenzo a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1, e litri 68, che ridotte in olio e cafiso uno misura locale, pari a litri 16, ed in mancanza al suo importo in lire 17 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 2 60 per frutti minori, e terra, e che uniti tutti formano la somma di lire 19 60, e ciò per prodotti del fondo Basia. Angiola Calvi di Giambattista a lire 5 10 per rata di frutti minori, e terra nei fondi Camampoli, e S. Anania, avendo consegnato l'olio per la rata delle olive. L'Arciprete D. Francesco Malgeri fu Giuseppe nella qualità rappresentante il Ciero di Martone a lire 102 rata di frutti minori, nonchè a tomoli tre di olive, pari ad ettolitre 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, misura locale, pari a litri 16 od al prezzo d'esso in lire 17 alla ragione di lire 17 cafiso, e che unite alle sopra formano la totale cifra di lire 119, e ciò pel fondo Papina, Domenico Nadile di Pietro a tomoli due di olive, pari ad ettolitro 1 12 e che ridotte ad olio sono micanne 4 misura locale, pari a litri 10 2/3, ed al prezzo di esso in lire 11 30, nonchè a lire 1 80 rata degli altri prodotti del fondo Petto e Vigna, che unite tutti formano la totale cifra di lire 12 80. Domenico Marando fu Francesco a lire 3 40 rata dei frutti minori, avendo pagato l'olio per l'olive, e ciò per i fondi Papina e Vigna. Lucia Jentile a tomoli 12 rata delle olive, pari ad ettolitri 6 72, che riducendole in olio sono cafisi 4, misura locale, pari a litri 64 ed al suo importare in lire 68 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 4 25, per gli altri prodotti dei fondi Papina, bis, e che unite tutte formano la totale cifra di lire 72 25. Domenico Cotrona *alias* nata, a tomoli 2, rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che riducendole ad olio sono micanne 4, misura locale pari a litri 10 2/3, od al suo prezzo in lire 11, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè e lire 2 55, rata degli altri prodotti tutti dei fondi Pozzo e Poligori, e che in tutto formano la totale cifra di lire 13 55. Domenico Agostino fu Giuseppe a tomolo uno di olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1/3 ed al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 6 80 rata degli altri prodotti tutti del fondo Merulli, che in tutto formano la totale somma di lire 12 45. I coniugi Domenico Verteramo fu Antonio e Catarina Barillaro a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 12, quali ridotte in olio sono micanne 4, misura locale, od all'importare suo in lire 11 35, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 1 70, che formano la totale somma di lire 13 05, e ciò per tutti gli altri prodotti del fondo Camampoli. I germani Vincenzo, Giuseppa, Maria, Rosa Luccisano fu Domenico a tomoli tre, rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, misura locale, pari a litri 16, od al prezzo di esso in L. 17, nonchè a L. 3 40 per gli altri prodotti tutti del fondo Sgorace, che formano in tutto la totale somma di lire 20 40. Nicola Calvi fu Pasquale a lire 3 40 per tutti i prodotti dell'orto Croci. I germani Vincenzo, Luigi, Nicodemo e Pasquale Angilletta fu Giuseppe a lire 51 per i prodotti, tranne l'olive, del fondo Pierre. I germani Giuseppe, Francesco, Vincenzo e Maria Agostino fu Filippo a lire 51 per tutti i prodotti, tranne l'olive, del fondo Giandiroma. Elisabetta Calvi *alias* Pasqualuccio, a lire 2 55 per tutti i prodotti, tranne l'olive, del fondo Papina. I germani Giuseppe, Catarina, Annarosa e Giuditta Valerioti fu Lorenzo a tomoli 12 rata delle olive, pari ad ettolitri 6 72, che ridotte ad olio sono cafisi 4, pari a litri 64, ed al prezzo di esso in lire 68 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 13 60 per gli altri prodotti del fondo Dirupo e Duca, e che in tutto formano la cifra di lire 81 60. I germani Anna, Teresa e Giambattista Sorbara fu Giuseppe a tomoli 6, rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2, misura locale, pari a litri 32 od al prezzo di esso in lire 34, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 1 70 che in tutto formano la totale somma lire 35 70 per tutti i prodotti del fondo nomato Marando. I germani Domenico, Giorgio, Francesco, Elisabetta, Catarina, Maria e Giuditta Valeriotti fu Ferdinando a lire 34 per tutti i prodotti, tranne le olive, che consegnarono l'olio, dei fondi Duca, Dirupo ed Orto San Giorgio. I germani Giuseppe, Vincenzo, Natale, Rosa e Catarina Calvi fu Domenico a lire 5 10 per rata di tutti i prodotti, tranne delle olive che consegnarono l'olio, pei fondi Papina e Serra. Vincenzo Macri fu Giuseppe, nonchè i coniugi Catarina Macri e Francesco Calvi a lire 5 10 per rata di tutti i prodotti, tranne delle olive che consegnarono l'olio, e pel fondo Vigna. I germani Domenico e Rosaria Verteramo fu Antonio a lire 5 10, rata di tutti i prodotti, tranne delle olive che consegnarono l'olio per i fondi Camampoli e Santa Anania. Felice Scarano *alias* Filliri a tomoli 2 rata delle olive pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, misura locale, pari a litri 10 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 5 10 che unite formano la totale somma di lire 16 35, e ciò per i prodotti tutti del fondo Serra. Francesco Macri fu Domenico, e pure colla qualità di amministratore del cennato suo figlio Giuseppe a tomoli 9, rata delle olive, pari ad ettolitri 5 04, che ridotte in olio sono cafisi 3, misura locale, pari a litri 48, od al prezzo in lire 51, nonchè a lire 10 20 che unite tutte formano la totale somma di lire 61 20 e per rata di tutti i prodotti dei fondi Serra, Merulli, orto Croci ed Acqua. I coniugi Francesco Murdolo fu Gaetano, ed Annarosa Murdolo a lire 4 25 per rata di tutti i prodotti tranne delle olive, dei fondi Colacà, ed Orto Feminella. Francesco Macri fu Antonio a lire 5 10 rata di tutti i prodotti tranne l'olive per i fondi Colacà, Vigna, bis, e Cannavj. I coniugi Anna Papallo e Luigi Cesario coniugi Tomasina Papallo e Giambattista Saverino, nonchè le germane Teresa, Elisabetta e Giuditta Papallo a tom. 9 rata delle olive, pari ad ettolitri 5 04, che ridotte in olio sono cafisi 3 misura locale, pari a litri 48, od al prezzo di esso in lire 51 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 34 rata di tutti i prodotti dei fondi Papina, Cannavj, bis, bis, bis, Gaignari, Serra e Livadio, e che in tutto formano la totale somma di lire 85. I coniugi Francesco Ferraro fu Vincenzo e Teresa Saverino a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 e litri 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè ad altre lire 17, che in tutto sono lire 34 per gli altri prodotti dei fondi Papina, S. Anania o Fiumara, Franculli, bis. Fortunato Cotrona fu Giuseppe a lire 170 rata di tutti i prodotti, tranne le olive, dei fondi Vigna, bis, bis, Giandiroma bis, Pozzo, Papina, bis, Basia, bis, Fiumara o Livadio, bis, e Vigna. I coniugi Rosa Marando e Francesco Loccisano a lire 2 55 rata di tutti i prodotti, tranne le olive, del fondo Vigna. I coniugi Giuseppa Scarano e Fortunato Ciurleo a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2 misura locale, pari a litri 32, od allo importo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 5 10 rata di tutti gli altri prodotti dei fondi Vigna, Pozzo, che in tutto formano la totale cifra di lire 39 10. I coniugi Giuditta Frascà e Ferdinando Caristo a lire 4 35 rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Prestoropè, bis, e per tre anni. Francesco Ciurleo fu Vincenzo a lire 1 70 rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, del fondo Giandirema o Merulli. I coniugi Michelina Cotrona e Francesco Calvi fu Vincenzo a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2, pari a litri 34, od al prezzo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 20 40, che in tutto sono lire 54 40, per rata di tutti i prodotti dei fondi Papina e S. Anania. I coniugi Clementina Ciurleo e Francesco Calvi fu Giuseppe a lire 42 50 rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, del fondo Merulli sopra Feudo. Fortunata Ciurleo fu Francesco a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2 misura locale, pari a litri 32, od all'importo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 42 50, che in tutto formano lire 76 50, per rata di tutti i prodotti dei fondi Merulli, bis, e Serra. Francesca Calvi fu Pasquale a lire 2 55 rata di tutti i prodotti all'infuori delle olive, del fondo Merulli. Filippo Reale fu Giuseppe a lire 8 50, per rata di tutti i prodotti tranne le olive, dei fondi Maranda e Papina. I coniugi D. Francesco Cotrona fu Giorgio e Dª Concetta Parlà a lire 34, per rata di tutti i prodotti nei fondi Basia, orto Mingoni e Franculli. Francesco Calvi fu Giacomo a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 misura locale, pari a litri 10 2/3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 1 70, che in tutto sono lire 13 05, e ciò per rata di tutti i prodotti del fondo Serra. Fortunato Barillaro fu Fortunato a lire 3 40, per rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, del fondo Serra. Giuseppe Calvi fu Vincenzo a lire 40 55 rata di tutti i prodotti, meno delle olive, che consegnò l'olio dei suoi fondi Salleria, Papina, Serra *bis* e Soprafeudo. Giuseppe Saverino fu Nicola a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitri 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 misura locale, pari a litri 10 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 21 55, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Serra e Franculli. I coniugi Teresa Calvi e Giuseppe Caristo fu Giambattista a tomolo uno rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2 misura locale, pari a litri 5 ed un terzo, od al prezzo di esso in lire 5 15, nonchè a lire 17, che in tutto formano la cifra di lire 22 15, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Serra *bis* e Piligori. I coniugi Maria Cotrona e Giacomo Macri a lire 20 rata di tutti i prodotti, all'infuori delle olive che consegnò l'olio dei fondi Serra e Basia. I coniugi Rosaria Vumbaca e Giuseppe Fuda *alias* Babbaluccio a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, quali ridotte in olio sono cafisi 2 misura locale, pari a litri 32, od al suo importo in lire 34, nonchè a lire 17, che in tutto formano la totale somma di lire 51, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Serra, Cannavj, Vigna, Colacà, Fiumara in territorio di S. Giovanni, e Trombetta anche ivi. Giorgio Fuda fu Giacomo, *alias* Bava, a lire 5 10 per rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, dei fondi Colocà, *bis*. I coniugi Annamaria Cotrona e Giuseppe Oppedisano a lire 34 rata di tutti i prodotti, tranne le olive, che consegnarono l'olio, dei loro fondi Colacà, Serra e Sgorace. Coniugi Mattea Russo e Giambattista Oppedisano a mezzo tomolo di rata delle olive, pari a litri 28, che ridotte ad olio sono litri 3 legali, od al prezzo di esso in lire 3 40, nonchè a lira una e centesimi 70, che in tutto formano la somma di lire 5 10, e ciò per rata di tutti i prodotti del fondo Papina. Annamaria Cotronà a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 68, oltre l'olio consegnato, che ridotte in olio è cafiso uno misura locale. pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 60, che formano la totale somma di lire 77, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Vigna, Basia, Canavj, orto Bacaro e Dirupo. Suor Giuseppa Caristo fu Giuseppe a lire 8 50 rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, del fondo Vigna. Giuseppe Fuda fu Giovanni Antonio a lire 2 55 rata di tutti i prodotti, tranne le olive, dei fondi Vigna, Papina e Prestoropè. Giuseppe Papallo fu Antonio a tomolo mezzo rata delle olive, pari a litri 28, che ridotte in olio sono micanna una, misura locale, pari a litri 3, od all'importo di esso in lire 3 65, nonchè a lira 1 70, che in tutto sono lire 5 35, rata di tutti i prodotti del fondo Prestoropè. I coniugi Anna Rosa Fuda e Giambattista Fuda fu Giuseppe *alias* Currà a lire 2 55, rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Prestoropè, Vigna e Pozzo. Giuseppe Fu Francesco *alias* Verticchio, a lire 13 e centesimi 60 per rata tutti i prodotti, meno delle olive, dei fondi Prestoropè, Papina, bis, ed orto Lanzari. Giuseppe Mardolo *alias* Popa a lire diciassette di rata per tutti i prodotti, meno dell'olive che consegnarono l'olio, del fondo Sgorace. Giuseppe Nali fu Paolo a lire 2 55 per rata di tutti i prodotti, tranne l'olive, del fondo Papina. I coniugi Maria Calvi e Giambattista Lombardo fu Ilario a lire dieci e centesimi 20 per la rata di tutti i prodotti, meno dell'olive, che consegnarono l'olio, del fondo Papina. Giambattista Papandrea di Vincenzo a lire 4 25, nonchè ad un litro di olio, od al suo importo in lira una, oltre il pagato, che in tutto sono lire 5 25, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Papina, Pullijeni, Basia e Fiumara. Giusepe Panetta fu Paolo a lire 10 20 rata di tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Pozzo, bis. Giorgio Agostino di Francesco a mezzo tomolo rata d'olive, pari a litri 28, che ridotte in olio sono litri legali tre, od al suo importo in lire tre e cent. 65 nonchè a centesimi 20 rata di tutti i prodotti del fondo Pozzo. I coniugi Catarina Lombardo e Giuseppe Lombardo fu Francesco a lire diciassette rata di tutti i prodotti, meno dell'olive che consegnarono l'olio dei fondi Merulli, bis, Leone e Basia. Teodora Calvi vedova di Giambattista Ciurleo fu Giacomo a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitre 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire diciassette, nonchè a lire 25 50, che in tutto formano la totale somma di lire quarantadue e centesimi 50, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Merulli, bis, bis, ed Anna. Condannare Raffaele Mesiti di Giuseppe a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitri uno e litri 68, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 6 80, che in tutto sono lire 23 80, e ciò per rata di tutti i prodotti dei fondi Merulli, bis. Giuseppe Candido *alias* Grillo a lira 1 70 rata di tutti i prodotti, meno dell'olive del fondo Pullujeni. Condannare i coniugi Tomasina Papallo e Giambattista Saverino fu Nicola a lire 5 10 rata di tutti i prodotti, menò dell'olive che consegnarono l'olio, del fondo Cannavi. Condannare i coniugi Tomasina Cotrona e Giuseppe Papallo fu Vincenzo a lire 25 50 per rata di tutti i prodotti, meno dell'olive che consegnarono l'olio, dei fondi Basia, Franculli, orto Lanzari, bis, e Trombetta in San Giovanni. Condannare Giuseppe Macri *alias* Congà a tomoli 4 rata dell'olive, pari ad ettolitri 2 24, che ridotte in olio è cafiso uno e micanne 2 mesura locale, pari a litri 23, od al prezzo di esso in lire 23, nonchè a lire 13 60, che in tutto sono lire 36 60, per rata di tutti i prodotti del fondo Basia. Condannare i coniugi signora Dª Maria Giuseppa Vumbaca e D. Giambattista Lucà di Luigi a tomoli 12 rata dell'olive, pari ad ettolitri 6 72 che ridotte in olio sono cafisi 4 mesura locale, pari a litri 64, od all'importo di esso in L. 68 alla ragione di L. 17 cafiso, nonchè 42 50 per rata di tutti i prodotti dei fondi Basia, Papina, bis, e Camampoli, che in tutto formano la totale cifra di lire 110 50. Condannare Giambattista Calvi fu Tomaso a tomoli 2 per rata dell'olive di assoluta spettanza dell'attore, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 mesura locale, pari a litri 11 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 34, che in tutto formano la totale somma di lire 45 35, e ciò per rata di tutti i prodotti a pro esclusivo d'esso attore, dei fondi Camampoli e Fiumara. Condannare Giuseppe Cotronà fu Giorgio a lire 2 55 a pro esclusivo dell'attore, e ciò per rata di tutti i prodotti tranne dell'olive, che consegnarono l'olio dei fondi Cannavi, e per il solo anno 1866. Condannare i coniugi Maria Daniele, e Giambattista Lombardo *alias* Martora a lire 8 50 rata esclusiva di esso attore per tutti i prodotti mene dell'olive che consegnarono l'olio dei fondi Cannavi, bis. Condannare i coniugi Rosa Ciurleo, e Giuseppe Scarano fu Vincenzo a lire 5 10 per rata esclusiva di esso attore di tutti i prodotti tranne dell'olive, che consegnarono l'olio, del fondo S. Nicola. Condannare Catarina Verteramo fu Giuseppe a centesimi 85, e pel solo anno 1866 per tutti i prodotti del fondo Viola. Condannare i coniugi Rosa Circosta, e Giambattista Calvi fu Vincenzo a lire 30 80 di esclusiva spettanza dell'attore, e per rata di tutti i prodotti, meno delle olive che consegnarono l'olio dei fondi Camampoli, Sulleria e Cannavi. Condannare Giacomo Calvi fu Giuseppe a lire 3 40 di esclusiva spettanza dell'attore per rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, che consegnarono l'olio, del fondo Vigna. Condannare Giorgio Calvi fu Giuseppe *alias* Cardillo a lira una per rata dei prodotti del fondo Franculli o Fiumara. Condannare Giuseppe Mordocco fu Domenico a lire 13 60 di esclusiva spettanza dell'attore per rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, dei fondi Merulli e Colocà. Condannare Giuseppe Lombardo fu Fortunato a lire 1 70 di assoluta aspettanza dell'attore per rata di tutti i prodotti, del fondo Serra. Condannare D. Luigi Lucà fu Giambattista a tomoli quaranta rata delle olive, e di esclusiva spettanza dell'attore, pari ad ettolitri 22 40, che ridotte in olio sono cafisi 13, e micanne 2 mesura locale, pari ad ettolitri 2 e litri 40, salvo errore, od al suo costo in lire 227, nonchè a lire 240 per rata netta di tutti gli altri prodotti dei fondi, e che formano in tutto la totale somma di lire 467, e dei fondi Colocà, Merulli, Facciolà, Leone, e orto Lanzari, Pozzo, Arena, Acqua, Papina, e Camampoli. Condannare i coniugi Teresa Scarano, e Luigi Calvi fu Vincenzo a lire 5 10 di assoluta spettanza dello attore, e per rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, dei fondi Vigna, bis, e Giandiroma. Condannare Luigi Murdolo fu Giuseppe a tomoli 12 rata dell'olive di esclusiva spettanza dell'attore, pari ad ettolitri 6 72, oltre l'olio consegnato, che ridotte in olio sono cafisi 4 mesura locale, pari a litri 64, od all'importo di esso in lire 68 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 51 che colla sopra formano la cifra di lire 119 di esclusiva rata dello attore, e ciò per tutti i prodotti dei fondi Papina, Cannavi, orto Lanzari e S. Anania. Condannare i coniugi Catarina Papandrea e Luigi Panetta fu Paolo a lire 3 40 rata di esclusiva perzione dell'attore per tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Pozzo, Pullijeni, bis. Condannare il sacerdote Vumbaca D. Luigi fu Giuseppe a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 e litri 12, che ridotte in olio sono micanne 4 pari a litri legali 10 2/3 od all'importo di esso in lire undici e centesimi 35, nonchè a lire 42 50, che in tutto formano la totale cifra di lire 53 85 di netta spettanza dell'attore, e ciò per rata di tutti i prodotti dei suoi fondi Vigna, Camampoli, orto San Giorgio, Livadio, fiumara, bis e Camampoli, come pure ad altri tomoli 15 rata delle olive nella qualità di procuratore delle Cappelle, pari ad ettolitri 8 40, che ridotte in olio sono cafisi 5 misura locale, pari a litri 80 od all'importo di esso in lire 85, alla ragione di lire 17 cafiso, e ciò per varie olivare poste in vari fondi e che in tutto, unite alla cifra di sopra formano la totale somma di lire 138. Condannare i coniugi Giuseppa Oppedisano e Luigi Circosta fu Michele a beneficio dell'attore a lire 3 40 per rata di tutti i prodotti, tranne delle olive che consegnarone l'olio del fondo Merulli. Condannare i coniugi Giuseppa Cotrona e Luigi Oppedisano fu Vincenzo a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 e litri 36, che ridotte in olio sono cafisi 2 misura locale, pari a litri 34 od al suo importo in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 17 per rata di tutti gli altri prodotti dei fondi Pozzo, Camampoli e S. Anania. Condannare Luigi Calvi di Vincenzo a lire 3 40 rata netta dell'attore per tutti i prodotti, tranne dell'olive che consegnarono l'olio dei fondi Pozzo, bis. Condannare Maria Luccisano fu Domenico a lire 1 70 per rata di tutti gli altri prodotti dei fondi Colocà, Vigne, bis, meno per l'olive che consegnò l'olio. Condannare Maria Marando fu Francesco a lire 17 netta per rata degli altri prodotti, meno dell'olive, dei fondi Vigna, Arena ed orto delle Croci. Condannare la signora D.ª Maria Teresa Piccolo a tomoli 3, rata delle olive netta pari ad ettolitro uno e litri 68, che ridotte in olio è cafiso uno misura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 42 50, che in tutto formano l'intera somma di lire 59 50, e ciò per rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Papina ed orto S. Giorgio. Condannare Maria Reale fu Giuseppe a tomoli 6 rata netta dell'olive a pro dell'attore, pari a litri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi due misura locale, pari a litri 32, od al prezzo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 10 20, che in tutto formano la totale somma di lire 44 20, e ciò per rata netta di tutti i prodotti dei fondi Papina e Sgoraci. Condannare Michele Fuda fu Giovannantonio a tomoli 2 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 mesura locale, pari a litri 11 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire una che colle sopra formano la totale cifra di lire 12 35, e ciò per rata di tutti i prodotti netti all'attore del fondo Vigna. Maria Giacco fu Pasquale, condannare a lire 5 10 per rata netta dell'attore per tutti i prodotti, meno per l'olive, dei fondi Dirupo. Condannare Maria Candido fu Giambattista, ed anche quale amministratrice dei beni dei suoi figli minori Nicola, Elisabetta e Giuditta Calvi a tomoli 3 rata netta dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettolitro 1 68 od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 22 10 per rata netta di tutti i prodotti dei fondi Vigna, Merulli, bis. Condannare Natale Chiaro fu Girolamo a lire 8 50 per rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, del fondo Arena. Condannare i coniugi Giuseppa Nati e Nicola Calvi fu Pasquale a lire 25 50 per rata netta dell'attore di tutti i prodotti, meno dell'olive, dei fondi Colocà, Papina e Merulli. Condannare Nicola Marando fu Francesco a lire 3 40 per rata netta dell'attore di tutti i prodotti, tranne dell'olive che consegnò l'olio, dei fondi Papina bis, bis, Presteropè e Vigna. Condannare Nicola Oppedisano fu Francesco a tomoli 3 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno misura locale, pari a litri 16, od all'importo di esso in lire 17, nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 27 20, per rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Cannavi, bis. Condannare Nicola Calvi fu Giuseppe a tomolo uno rata netta delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2 mesura locale, pari a litri 5 1/3 od al prezzo di esso in lire 5 65 per rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Merulli. Condannare Nicodemo Cessario fu Vincenzo a lire 2 55 per rata netta dell'attore, tranne dell'olive, che pagò con l'olio, di tutti i prodotti del fondo Serra. Condannare i coniugi Maria Luccisano e Pasquale Calvi fu Giovanni a tomoli 3 rata netta dell'olive pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od all'importo di esso in lire 17, nonchè a lire 2 55 per rata netta dell'attore degli altri prodotti dei fondi Colocà Vigna e S. Anania fiumara. Condannare Pietro Papallo fu Andrea a lire 17 per rata netta dell'attore di tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Papina, bis, e Presteropè. Condannare D.ª Peppina Larosa fu Fortunato e figlio D. Leopoldo Oppedisano, nonchè D. Luigi Oppedisano fu D. Giambattista a tomoli 21 rata netta dell'olive pari ad ettolitri 11 76, che ridotte in olio sono cafisi 7, mesura locale, pari ad ettolitro 1 12, od all'importo di esso in lire 119, nonchè a lire 219 50 per rata netta di tutti gli altri prodotti dei fondi Vigna, bis, Pozzo, Cannavi, S. Nicola, Orto e Dirupo. Pasquale Ferraro a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2, mesura locale, pari a litri 32 od al prezzo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 10 20, che in tutto formano la totale somma di lire 44 20 di esclusiva spettanza dell'attore e per rata di tutti i prodotti dei fondi nomati volgarmente Vigna, Franculli, bis, S. Nicola, S. Anania ed Orto. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Papandrea, e Peppino Oppedisano di Francesco a tomoli 3 rata dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettol. 1 68 che ridotte in olio è cafiso uno, mesura locale, pari a litri 16, od all'importo suo in lire 17, nonchè a lire 25 50 che in tutto sono lire 42 50, di esclusiva rata dell'attore, e ciò per tutti i prodotti dei fondi Vigna, Pozzo, Pullijeni, e Fiori o Fiumara. Condannare Pasquale Mardocca, fu Francesco, a lire 17 di esclusiva rata dell'attore, e per tutti i prodotti, tranne dell'olive, del fondo Papina. Condannare solidalmente i germani Fortunato e Francesco Nadile fu Pietro a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, mesura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè ad altre lire 17, che in tutto formano la somma di lire 34, e ciò per rata netta all'attore di tutti i prodotti del fondo Papina. Condannare Pasquale Calvi fu Giac.º a lire 17 di esclusiva spettanza dell'attore per frutti tutti, fiori olive, dei fondi Livadio e Papina. Condannare Raffaele Calvi fu Antonio a tomoli 3, rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 15 30 che formano la totale somma di lire 32 30 di assoluta porzione dell'attore, e ciò per tutti i prodotti del fondo Serra. Condannare Rosa Macri fu Giuseppe a centesimi 60 per prodotti, tranne delle olive, che pagò del fondo Papina. Condannare solidalmente i germani Pasquale e Vincenzo Calvi fu Giovanni a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro uno e litri 68, che ridotte in olio è cafiso uno pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 3 40 che in tutto sono lire 20 40, e ciò per tutti i prodotti dei fondi Papina e Serra. Condannare Rosa Macri fu Giambattista, nonchè i coniugi Maria Lombardo e Francesco Loccisano, ed i coniugi Teresa Lombardo e Filippo Calvi, e finalmente i germani Giuseppe, e Catarina Lombardo fu Pasquale, quali eredi tutti di esso Lombardo Pasquale, e colla clausola solidale a lire 17 per rata assoluta dell'attore di tutti i prodotti, tranne delle olive, dei fondi Merulli, Basia, Arena, Marando ed Orto Croci. Condannare Rosa Agostino *alias* Venticata a lire 6 80, per tutti i prodotti, fiori d'olive che consegnò l'olio dei fondi Merulli, bis, e Vigna. Condannare Rosa Calvi fu Giuseppe, e figlia Giuseppa Ciurleo di Giuseppe a tomoli 3 rata delle olive, oltre il consegnato, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè ad altre lire 17 che in tutto sono 34, e ciò per rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Merulli, Soprafeudo ed Orto, Condannare Raffaele Fuda di Domenico e sua moglie Maria Cotrona a lire 1 70 per prodotti dell'orto Mingoni. Condannare Dª Rosa Oppedisano fu Giambatt.ª, nonchè i figli D. Gennaro, D. Michele, e D. Giu.ppe Cotrona fu Giu.ppe quali eredi del fu di loro padre solidalmente a tomoli 10 rata dell'olive, pari ad ettolitri 5 60, quali ridotte in olio sono cafisi 3, e micanne 2 mesura locale, pari a litri 53 2/3 od al prezzo di esso in lire 56 65, nonchè a lire 102, che in tutto formano la totale somma di lire 158 65 di netta ed assoluta spettanza dell'attore, e ciò per tutti i prodotti dei fondi nomati Vigna, Basia, bis, Pozzo e Papina. Condannare il sacerdote Vumbaca Tomaso fu Giambattista a tomolo uno, oltre l'olio consegnato per l'olive, pari a litri 56 che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1/3 od al prezzo di esso in lire 5 65 nonchè a lire 25 50, che in tutto sono lire 31 15 per tutti i prodotti dei fondi Cannavi, Camampoli, Lupina, ed orto S. Giorgio. Condannare Teresa Calvi fu Pasquale a lire 17 per tutti i prodotti, tranne dell'olive che pagò, dei fondi Pozzo Merulli, bis. Condannare i germani D. Francesco, D. Gennaro, D. Luigi, Dª Rosa e Dª Clementina Vumbaca solidalmente a lire 25 per tutti i prodotti dei fondi Basia, orto S. Giorgio, orto detto Carsari e Cannavi. Condannare Teresa Candido fu Domenico a tomoli 3 rata dell'olive, oltre il consegnato olio. pari a litri 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16 od al prezzo d'esso in lire 17, nonchè a lire 42 50, che in tutto formano l'intera somma di lire 59 50 per tutti i prodotti del fondo Cannavi. Condannare Tomasina Nadile di Pietro a lire 3 45 per tutti i prodotti, all'infuori delle olive, del fondo Basia. Condannare Tomaso Vumbaca *alias* Grosso a lire 2 55 per tutti i prodotti, tranne l'olive che consegnò l'olio, del fondo Cannavi. Condannare Vincenzo Macri fu Giambattista *alias* Cardinale a tomolo uno rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1/3, od al prezzo d'esso in lire 5 65, sono lire 10 20 che in tutto sono lire 15 85 rata di tutti i prodotti e di assoluta porzione dell'attore, per i fondi Colocà e Timpa, Vincenzo Papallo *alias* Deddeo a tomolo 1 1/2 rata dell'olive, pari a litri 84, quali ridotte in olio sono micanne tre, pari a litri 9, od al suo importare in lire 8 50, nonchè a lire 2 55, che in tutto sono lire 11 05 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Papina. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Luccisano e Vincenzo Luccisano *alias* Mancino a lire 15 30 rata netta dell'attore di tutti i prodotti, tranne l'olive per l'olio consegnato, dei loro fondi Papina, bis, bis, e Colocà. Vincenzo Russo fu Domenico a lire 8 50 condannato, e per rata netta dell'attore di tutti i prodotti tranne dell'olive che ne consegnò l'olio, del fondo Vigna. Condannare Vincenzo Reale fu Giacomo a tomoli 1 1/2 rata delle olive, pari a litri 84, che ridotte in olio sono micanne 3, od al suo importare in lire 5 65, nonchè a centesi 70, che in tutto formano la somma di lire 6 35 per tutti i prodotti del sue fondo Calla o Petto. Condannare Vincenzo Cotrona *alias* Bogio a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso 1 pari a litri 16, od al suo importo in lire 17 nonchè a L. 6 80 che in uno formano la totale somma di L. 23 80 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Vigna. Vincenzo Fuda fu Giovannantonio condannare a lira una rata di tutti i prodotti, tranne dell'olive, del fondo Vigna. Condannare Vincenzo Calvi fu Giovanni *alias* Achille a tomoli tre rata dell'olive, pari ad ettolitri 1 68 che ridotte in olio è cafiso uno, pari litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 2 55, che in tutto sono lire 19 55 rata netta dell'attore per tutti i prodotti del fondo Papina. Condannare solidalmente i coniugi Gabrie Murdolo e Vincenzo Nadile di Pietro a tomoli 2 rata dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 pari a litri 10 2/3 od al suo prezzo in lire 11 70, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 16 80 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Panina. Condannare Vincenzo Macri fu Giuseppe *alias* Brescia a lire 8 50 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Vigna, Merulli e Livadio, avendo consegnato l'olio. Condannare solidalmente i coniugi Catarina Macri e Vincenzo Oppedisano a tomoli tre rata dell'olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al suo importare in 17, nonchè a lire 13 60, che in una formano la totale somma di lire 30 60 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Merulli e Vigna. Condannare Maria Lombardo fu Giuseppe a lire 5 10 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Basia, avendo consegnato l'olio per le olive. Condannare Vincenzo Saverino fu Nicola a lire 5 10 rata netta dell'attore di tutti i prodotti, fuori olive, che pagò, e per gli anni 1868 e 1869 del fondo Cannavi. Condannare Domenico Calvi *alias* Cardillo a lire 2 55 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Cannavi, avendo consegnato l'olio per l'olive. Condannare Dª Rosaria Macri fu Francesco a tomoli uno rata dell'olive, pari a litri 56 che ridotte in olio sono micanne 2 pari a litri 5 1/3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 10 20, che in tutto formano la somma di lire 15 85 per tutti i prodotti del fondo Papina. Condannare solidalmente i coniugi Catarina Verteramo e Vincenzo Chiaro di Pasquale a lire 8 50 rata netta dell'attore di tutti prodotti dei fondi Viola, Papina, Prestorapi e Vigna, avendone consegnato l'olio per l'olive. Condannare Maria Papallo fu Giuseppe a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio, è cafiso uno, pari a litri 16 od al suo prezzo in lire 17, nonchè a lire 2 55 rata in tutto sono lire 19 55 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Basia e Franculli. Condannare Vincenzo Lucisano *alias* Minica a lire una, per rata di tutti i prodotti del fondo Colocà, avendo consegnato l'olio. Condannare solidalmente i coniugi Catarina Candido e Vincenzo Verteramo fu Antonio a lire 3 45 rata netta dell'attore per tutti i prodotti del fondo Sgoraci, avendo consegnato l'olio per l'olive. Condannare Vincenzo Lombardo fu Orazio a quarti 3 di tomolo rata dell'olive, pari a litri 42, che ridotte in olio sono litri legali 4 1/2 od al prezzo di esso in lire 5 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire

2 che in tutto sono lire 7 rata di tutti i prodotti del fondo Merulli. Vincenzo Calvi fu Pasquale a lire 10 20 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Merulli, avendo consegnato l'olio per l'olive. Condannare solidalmente i coniugi Anna Rosa Frascà e Vincenzo Caristo fu Giambattista a tomoli 8 rata dell'olive, pari ad ettolitro uno, e litri 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo d'esso in lire 17, nonchè ad altre lire 17, che in tutto sono lire 34 nette dell'attore per rata di tutti i prodotti dei fondi Serra, Merulli, bis. Condannare Vincenzo Marando fu Francesco ad un tomolo rata dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 2 55, che in tutto formano la somma di lire 8 20 nette dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Papina, bis. Condannare Vincenzo Verteramo fu Antonio a lira 1 70 nette dell'attore per tutti i prodotti del fondo Sgorace, avendo pagato l'olio. Condannare Vincenzo Ferraro fu Savario a tomolo 1 1|2 rata dell'olive, pari a litri 84, che ridotte in olio sono micanne 3 pari a litri 8, od al prezzo d'esso in lire 8 50 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 51, che in tutto formano la somma di lire 59 50 nette dell'attore, per rata di tutti i prodotti dei fondi S. Anania, bis, e Papina. Condannare Giorgio Frascà fu Nicola a tomoli 15 rata dell'olive, pari ad ettolitri 8 40, che ridotte in olio sono cafisi 5, pari a litri 80, od al prezzo di esso in lire 85, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 51 che in tutto formano la totale somma di lire 136 nette dell'attore, e per tutti i prodotti dei fondi Merulli, Giandiroma, bis, e Soprafeudo, ciò per gli anni 1867 al 1869, tutti essi di Martone come sopra si disse.

Questi che seguono sono di S. Giovanni.

Condannare il prelodato tribunale solidalmente i coniugi Filomena Marcellino ed Antonio Papandrea fu Vincenzo a lire 2 55 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Gatto, Federico, Mannò, Chielà e Licino, avendone consegnato l'olio per l'olive. Condannare Antonio Fazzolari fu Francesco a tomoli 4 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 2 24 che ridotte in olio sono cafiso uno, e micanne 2, pari a litri 21 1|3 od al prezzo di esso in lire 23 65, nonchè a lire 25 50 che in tutto formano la totale cifra di lire 49 15, rata netta dell'attore per tutti i prodotti Zaccheria, Livadisi, Bolonà, Cicca, Gatto, Trombetta e Cotefaro. Condannare solidalmente i coniugi Maria Galuzzo fu Pietro ed Antonio Barillaro fu Giambattista a lira 1 05 rata dell'attore di tutti i prodotti del fondo Lacco, avendo consegnato l'olio. Condannare Antonio Marcellino di Domenico a lire 8 50 rata netta dell'attore di tutti i prodotti, o sia frutti minori, tranne l'olive, dei fondi Mannò, Federico e Fiumara. Condannare Antonio Papandrea fu Domenico a tomoli 2 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3 od al prezzo di esso in lire 11 35 alla ragione di L. 17 cafiso, nonchè a lire 5 10 che in tutto sono L. 16 45 rata netta dell'attore per tutti i prodotti del fondo Madonna. Condannare Antonio Fuda fu Domenico a tomolo mezzo rata delle olive, pari a litri 28, che ridotte in olio sono litri legali 3, od al suo importo in lire 3 65, nonchè a lire 2 che in tutto sono lire 5 65 per rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Vesti e Madonna, e ciò per gli anni 1867 al 1869. Condannare Antonio Panetta fu Giambattista a lire 2 rata di tutti i prodotti, tranne le olive, dei fondi Bolonà o Chielà, Madonna o Catefaro. Condannare solidalmente i coniugi Maria Vumbaca ed Antonio Nesci fu Fortunato a lire 42 50 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Catefaro, Franculli in Martone, bis, Trombetta, Lanò, Cicca, avendo pagato l'olio, e ciò per gli anni 1867 al 1869. Antonio Nesci fu Giovanni condannare a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 pari a litri 11, ed al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 17 rata netta dell'attore di tutti i prodotti, che in tutto sono lire 28 35 dei fondi S. Pietro, Cicca e Lacco o Pantano. Condannare Antonio Marcellino fu Antonio a lire 2 rata netta di tutti i prodotti del fondo Catefaro, all'infuori delle olive, nonchè degli altri fondi Licino, Vesti o Rapilla. Condannare Antonio Cavaliere di Francesco a lire 1 70 rata netta di tutti i prodotti, tranne l'olive, dei fondi Bolonà o Chielà. Condannare Antonio Galluzzo fu Domenico *alias* Monaco, a lire 2 rata netta di tutti i prodotti, tranne dell'olive, del fondo Livadio in Martone. Condannare Rosa Reale fu Filippo a lire 1 70 rata netta di tutti i prodotti del fondo Franculli in Martone, fuori l'olive. Condannare solidalmente i coniugi Carmela Pittari e Vincenzo Barillaro di Domenico a lire 6 80 rata netta di tutti i prodotti dei fondi Zaccheria, Licino e Lacco o Pantano, tranne però dell'olive. Condannare solidalmente germani Rosa e Maria Vumbaca fu Leone a tomolo uno di rata dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 25 85 rata netta di tutti i prodotti dei fondi Vigna, Chielà o Catefaro. Condannare Catarina Dominello, ed anche colla qualità di madre ed amministratrice dei beni del suo figlio Giuseppe di Agostino a lire 25 50 rata netta di tutti i prodotti, tranne dell'olive, del fondo Mannò o S. Pietro. Condannare solidalmente Carmela Nesci ed i germani Giambattista e Filomena Papandrea fu Vincenzo a lire 3 40 rata netta di tutti i prodotti, tranne dell'olive, dei fondi Trombetta, Bolonà o Chielà. Condannare Catarina Barillaro di Domenico a lire 1 05 rata netta di tutti i prodotti del fondo Chielà, avendo consegnato l'olio. Condannare Domenico Dominello di Bruno a lire 6 80 rata netta dei prodotti del fondo Catefaro o Zaccheria, avendo pagato l'olio. Condannare Domenico Fazzolari fu Francesco *alias* Cucco a lire 17 rata netta del prodotti, tranne l'olive, dei fondi Livodisi, Cicca, Franculli o Fiumara in Martone, bis. Condannare Domenico Galluzzo fu Pietro a lire 18 70 rata netta di tutti i prodotti, fuori l'olive dei fondi Manno o Vigna, Franculli e Fiumara in Martone. Condannare solidalmente i coniugi Domenico Papandrea fu Vincenzo e Catarina Panetta a tomolo uno rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 15 85, e ciò oltre l'olio consegnato, rata netta dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Molino, Lacco, Fiumara, bis, e Ropillà. Condannare Domenico Papandrea fu Francesco a tomoli 3 rata netta delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 10 20, che in tutto formano la cifra di lire 27 20 rata netta di tutti i prodotti dei fondi Bolonà, Catefaro, bis. Condannare Domenico Carabetta fu Fortunato a lire 1 70 rata netta di tutti i prodotti, tranne delle olive del fondo Catefaro o Mannò. Condannare Domenico Barillaro fu Giovanni a tomolo uno rata dell'olive, pari ad ettolitri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al prezzo di esso in lire 5 65 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 1 20 rata netta degli altri prodotti tutti del fondo Cicca. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Galluzzo e Domenico Panetta fu Giambattista ad un quarto di tomolo rata netta dell'olive, pari a litri 14, che ridotti in olio sono litri legali 1 1|2, od al prezzo di esso in lire 1 70 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 2 05, che in tutto sono lire 3 75 rata netta di tutti i prodotti del fondo Cicca. Condannare Domenico Fazzolari *alias* Curcio a tomolo uno rata dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 2 05, che in tutto sono lire 7 70 rata netta di tutti i prodotti del fondo Franculli nel territorio di Martone. Condannare Domenico Marcellino fu Vincenzo a lire 42 50 rata dei prodotti del fondo Cicca, tranne dell'olive. Condannare Domenico Marcellino fu Fortunato a lire 5 10 rata netta di tutti i prodotti, tranne dell'olive, che pagò dei fondi Mannò, Catefaro, Bolonà, Madonna e Lino. Condannare Domenico Galluzzo fu Pietro a lire 25 50 rata netta dell'attore per tutti i prodotti, fuori le olive, dei fondi Molino, Fiumara o Franculli in Martone, bis. Condannare Domenicantonio Nesci di Saverio a lire 5 10 rata netta dei prodotti, tranne dell'olive, del fondo Bolonà o Mannò. Condannare Domenicantonio Marcellino di Giambattista a lire 2 55 rata netta dei prodotti del fondo Franculli in Martone, avendo consegnato l'olio. Condannare solidalmente i germani sacerdote D. Francesco, Carmelo, Clementina, Maria Giuseppa e Maria Carmela Barillaro fu Giuseppe a tomoli 3 rata netta dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 42 50, che in tutto sono lire 59 50 rata netta dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Gatto, Zaccheria, Cannavi in Martone, Livadio anche ivi e Castania. Condannare solidalmente i germani Fortunato e Vincenzo Jentile a lire 10 20 rata netta dei prodotti tutti del fondo Cicca. Condannare solidalmente i germani D. Francesco, e D.a Luigia Lucà fu Lorenzo a tomoli 50 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 28, che ridotte in olio sono cafisi 16 e micanne 4, pari ad ettolitri 2, e litri 83 od al prezzo di esso in lire 283 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 34 35 che formano in tutto la complessiva somma di lire 317 35 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Croci, bis, Bolonà, Nigrello, Lanò e Franculli in Martone. Condannare solidalmente le germane Teresa, Maria e Rosa Pricitano fu Tomaso a lire 5 10 rata netta dei prodotti del fondo Lanò fuori olive. Condannare suor Giovanna Panetta fu Giambattista a lire 2 05 rata dei prodotti del fondo Lacco, tranne l'olive. Condannare solidalmente i germani Giuseppe, Domenicantonio, Maria Teresa e Maria Elisabetta Nigro fu Vincenzo a tomolo uno rata netta dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2 pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65 nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 15 85 netti dell'attore per tutti i prodotti del fondo Lacco. Condannare Elisabetta Galluzzo fu Pietro, ed anche quale amministratrice dei beni dei minori suoi figli Giambattista, Francesco e Rosamaria Vumbaca, nonchè Maria Giovanna Vumbaca fu Antonio tutti colla clausola solidale a tomoli 18 rata dell'olive netta dell'attore, pari ad ettolitri 8 10, che ridotte in olio sono cafisi 6 misura locale, pari ad ettolitro uno, od al prezzo di esso in lire 102 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 85, che in tutto formano la totale somma di lire 187 nette dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Manno bis bis Ropillà, Lanò, Molino, Livadio e Franculli in Martone. Condannare solidalmente i germani Tomaso, Giovanni, Fortunato, Domenicantonio Fazzolari fu Saverio a tomoli 3, rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 6 80, che in tutto formano la somma di lire 23 80, nette dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Mannò e Fonte. Condannare D.a Rosa Cavaliere a tomoli 6, rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi 2, misura locale, pari a litri 32, od al suo prezzo in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 6 80 che in tutto sono lire 40 80 nette dell'attore per prodotti tutti dei fondi Zaccheria, Simignadi e Ropillà. Condannare Elisabetta Pittari fu Innocenzo a tomoli 3, rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 17 che in tutto sono lire 34 nette dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Ropillà, Vigna e Cacco o Pantano. Condannare Antonio Marcellino fu Antonio ad un quarto di tomolo di olive pari a litri 14, che ridotte in olio sono litri legali uno 1|4 od al prezzo di esso in L. 1 20, nonchè a L. 4, che in tutto sono L. 5 20 nette per i prodotti tutti dei fondi Ropillà e Catefaro. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Barillaro, e Vincenzo Carabetta fu Saverio a lire una per tutti i prodotti, meno delle olive, del fondo Cicca, e pel 1866 e 1867. Condannare Pietro Pangallo fu Giuliano a lire 17 rata netta di tutti i prodotti, meno dell'olive pei fondi Zaccheria, Disuria, Resti, bis, Licino e Catefaro. Condannare solidalmente le germane Catarina, Maria Teresa e Maria Giovanna Marcellino fu Fortunato a lire 42 50 rata netta dell'attore dei prodotti tutti, meno dell'olive del fondo Cicca. Condannare Vincenzo Cessario fu Fortunato a lire 6 80 rata netta dell'attore dei prodotti tutti, meno dell'olive, del fondo Molino. Condannare Domenicantonio Nesci fu Vincenzo a lire 17 rata netta dell'attore per prodotti tutti, meno delle olive, del fondo Fiumara, bis, e Mannò. Condannare Domenicantonio Fazzolari fu Francesco a lire 17 rata netta dei prodotti tutti, meno dell'olive, dei fondi Pantano, o Lacco Orto Calano, e Catefaro. Condannare Maria Galluzzo fu Antonio a centesimi 50 rata dei prodotti tutti del fondo Lacco. Condannare solidalmente i coniugi Maria Papandrea e Domenico Vumbaca fu Francesco a lire 2 05 rata netta dei prodotti tutti, meno delle olive, del fondo Madonna o Resti. Condannare Francesco Muscari di Pietro a tomoli 2 rata delle olive, pari a litro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 mesura locale pari a litri 10 2|3 od al suo importo in lire 11 35 nonchè a lire 1 70, che in tutto sono lire 12 05 rata netta dell'attore di tutti i prodotti del fondo Gatto. Condannare Francesco Larosa fu Antonio a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi due, pari a litri 32, od al suo importo in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 39 10 rata netta di tutti i prodotti dei fondi S. Pietro e Lanò. Condannare Fortunato Mulè fu Giambattista a lire 2 55 rata netta dei prodotti tutti, meno delle olive che pagò, dei fondi Catefaro. Condannare Francesco Franconeri fu Vincenzo a tomoli 10 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 5 60, che riducendoli in olio sono cafisi 3, e micanne due pari a litri 57, od al prezzo di esso in lire 56 65 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 68, che in tutto sono L. 124 65 rata netta dell'attore di tutti i prodotti dei fondi Zaccheria, Molino, Fiumara, o Franculli in Martone, bis. Condannare Fortunato Galluzzi fu Giovanni a tomoli 12 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 6 72, che ridotte in olio sono cafisi 4 mesura locale, pari a litri 64, od al prezzo di esso in lire 68 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 17 che in tutto sono lire 85 rata netta dell'attore per tutti i prodotti dei fondi Vigna, Bolonà, Camerella e Giardino. Condannare Francesco di Agostino fu Vincenzo a lire 1 05 rata dei prodotti tutti del fondo Bolonà o Chiela, e per gli anni 1868 e 1869. Ferdinando di Agostino fu Domenico a lire 2 55 rata dei prodotti tutti, meno delle olive che pagò del fondo Bolonà, e per due anni. Condannare Fortunato Ferraro di Giorgio a tomolo uno di olive, oltre le pagate, rata netta, pari a litri 56 che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 6 80, che in tutto sono lire 12 45 rata netta dei prodotti tutti dei fondi Cicca e Licino. Condannare Francesco Larosa fu Vincenzo a tomolo uno, rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3 od al prezzo in lire 5 65, nonchè a lire 1 05 rata degli altri prodotti, che formano la totale cifra di lire 6 70, del fondo Mannò. Condannare solidalmente i coniugi Luigi Nesci e Rosa Barillaro a lire 25 50, rata netta dell'attore dei prodotti tutti meno delle olive che pagarono dei fondi Mannò, Catefaro, Lanò, Molino, bis. Condannare le germane solidalmente Maria e Rosa Galluzzo fu Fortunato a lire 10 20 rata netta dell'attore per i prodotti tutti, meno delle olive che pagarono dei fondi Federico e Madonna o Giardino. Condannare solidalmente i coniugi Rachiela Lucà e Francesco Nessi di Giovanni a tomolo uno rata delle olive pari a litri 56 che ridotte in olio sono micanne 2, misura locale, pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 2 05 rata netta dei prodotti tutti del fondo Catefaro. Condannare Francesco Barillaro fu Nicola a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio sono cafisi uno, pari a litri 16 ed al suo prezzo in lire 17, nonchè a lire 10 20, rata netta degli altri prodotti dei fondi Calano, S. Pietro, e Fiumara. Condannare Francesco Galluzzo fu Domenico a tomoli 3, rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio sono cafiso uno, pari a litri 16 od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 17, che in tutto sono lire 34 nette per rata di tutti i prodotti dei fondi Camerella, Mannò, Fonte, Cicca e Fiumara. Condannare Francesco Papandrea fu Antonio a tomoli 1 rata delle olive, pari a litri 56 che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 2 05, che in tutto sono lire 7 70, rata netta di tutti i prodotti dei fondi Mannò e Livadio in Martone. Condannare Francesco Carabetta di Antonio a lire 5 10 rata netta dei prodotti tutti, meno delle olive, dei fondi Mannò o Giacca, Lusuria e Fiumara o Franculli a Martone. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Cavaliere, e Francesco Mulè fu Fortunato a lire 6 80 rata netta dei prodotti tutti, meno delle olive, dei fondi Mannò, Cicca, bis, e Ropilla. Condannare Francesco Papandrea fu Vincenzo a tomoli 4 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 2 24, che ridotte in olio sono cafiso uno, e micanne 2, pari a litri 21 1|3, od al suo importo in lire 22 65, nonchè a lire 2 55 che in tutto sono lire 25 20 rata netta di tutti i prodotti dei fondi Mannò e Catefaro. Condannare solidalmente Maria Fazzolari e Francesco Guidace fu Giovanni a centesimi 50 rata dei prodotti, meno dell'olive dei fondi Bolonà o Licino e Catefaro. Condannare solidalmente i coniugi Maria Teresa Carabetta, e Fortunato Papandrea fu Fortunato a tomoli 4 rata delle olive, pari ad ettolitri 2 24, che ridotte in olio è cafiso 1 e micanne 2, pari a litri 21 1|3, od al suo importo in lire 23 65, nonchè a lire 17, che in tutto sono lire 40 65 rata netta dell'attore dei prodotti tutti dei fondi Ropillà, Lacco o Pantano, Madonna, Mannò, bis. Condannare D.a Elisabetta Barillaro fu Giuseppe, tanto in nome proprio, quanto quale amministratrice dei beni dei minori suoi figli a tomoli 50 ratta netta delle olive, pari ad ettolitri 28, che ridotte in olio sono cafisi 16 e micanne 4 misura locale, pari ad ettolitri 2 e litri 83, od al prezzo di esso in lire 283, che in tutto formano la totale somma di lire 402 nette dell'attore per prodotti tutti dei fondi Giardino, Catefaro, Mannò, bis, Lacco o Pantano, e Polliljeni, bis in Martone. Condannare Francescantonio Galluzzo fu Pietro a lire 42 50 rata netta dei prodotti tutti, meno delle olive, dei fondi Licino, Madonna, Fiumara o Franculli in Martone, bis. Condannare Fortunato Nadile fu Camillo a tomoli 15 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 8 40, che ridotte in olio sono cafisi 5, pari a litri 80, od al suo prezzo in lire 85, nonchè a lire 68, che formano la totale somma di lire 153 nette dell'attore per prodotti tutti dei fondi S. Marina, Catefaro, Bolonà, Chielà, S. Pietro, bis, Calano Fonte, e Fiumara o Franculli in Martone. Condannare Francesco Nesci fu Vincenzo *alias* Manata a lire 8 50 nette dei prodotti, meno delle olive del fondo Gatto. Condannare Fortunato Jentile fu Domenico a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 e litri 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 10 20, che in tutto sono lire 21 55 nette dell'attore per prodotti tutti del fondo Cicca. Condannare Vincenzo Marcellino fu Fortunato a tom. 2 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 20 40, che in tutto sono lire 31 75 nette dei prodotti tutti dei fondi Cicca e Licino. Condannare Francesco Cavaliere fu Fortunato, nonchè sua madre Rosa Larosa fu Pietro a lire 2 05 nette dei prodotti tutti, meno delle olive, Cicca e Ropillà. Condannare Fortunato Nesci fu Giuseppe a lire 34 nette per prodotti tutti dei fondi Castanea, bis e Fiumara. Condannare Maria Mercuri fu Giuseppe a lire 2 05 nette dei prodotti tutti, meno delle olive, del fondo Madonna. Condannare solidalmente Vincenzo e Domenicantonio Jemma fu Francesco, nonchè la di loro madre Rosa Femia a lire 85 nette dell'attore, e quali coloni utili nel fondo Simignadi loro rata, e di proprietà degli eredi D. Raffaele Lucà, e per tutti i prodotti del cennato fondo. Condannare solidalmente i coniugi Carmela Mesiti e Giuseppe Nesci fu Vincenzo a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso 1, pari a litri 17, od al suo prezzo in lire 17, nonchè a lire 8 50, che in tutto sono lire 25 50 nette dell'attore per tutti i prodotti dei fondi di Gatto, bis, e Ropillà. Condannare solidalmente i coniugi Rosa Mesiti, e Giuseppe Nesci fu Fortunato a lire 25 50 nette dell'attore per i prodotti dei fondi Zaccheria, Mannò, Fonte, Gatto, S. Nicola, Fiumara e Catefaro, avendo consegnato l'olio per l'olive. Condannare Giambattista Giaconia fu Giovanni a lire 6 40 nette dell'attore, e per gli anni 1867 al 1869 per i prodotti dei fondi Zaccheria, Gatto e Fiumara, meno dell'olive. Condannare i coniugi Elisabetta Jentile e Giuseppe Malgeri a lire 4 25 per i prodotti tutti, meno dell'olive, dei fondi Madonna e Calano, e per due anni soli. Condannare Giuseppe Larosa fu Tomaso a tomoli 6 rata delle olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi due, pari a litri 32, od al prezzo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 42 50, che in una formano la totale somma di lire 76 50 nette dell'attore per i prodotti tutti dei fondi Zaccheria, Vigna, Ropillà, *bis*, Catefaro, *bis* Chielà, Lacco, Cicca, Calcaterra e Bolonà. Condannare solidalmente i germani Vincenzo, Tomaso e Giuseppe Papandrea fu Fortunato a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 2 05, che in tutto sono lire 19 05 nette dell'attore per i prodotti dei fondi Zaccheria. Condannare Giambattista Papandrea fu Fortunato a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 25 50, che in tutto formano la somma di lire 42 50 nette dell'attore per prodotti tutti dei fondi Vigna o Croci, *bis*, Lacco o Pantano, *bis*, *bis*, Resti, Catefaro, Madonna, Ropillà, sola janda. Condannare solidalmente i coniugi Catarina Larosa e Giuseppe Panetta fu Antonio a lire 25 50 nette dell'attore per prodotti tutti, meno delle olive, dei fondi Vigna, Ropillà *bis*. Condannare Giambattista Papandrea Sacerdote a lire 34 nette dell'attore per prodotti tutti, tranne l'olive, dei fondi Vigna, Catefaro o Chielà, *bis* e Giacca o Madonna, nonchè a tomolo uno rata dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1/2, od al prezzo in lire 5 65, che in tutto colle sopra sono lire 39 65 nette dell'attore. Condannare Maria Giaconia fu Francesco a lire 3 40 nette per prodotti dei fondi Trombetta. Condannare Giambattista Pittari fu Innocenzo a lire 102 nette dell'attore per prodotti, tranne dell'olive, che pagò, dei fondi Vigna, *bis*, in territorio di Martone, Mannò, Camerella, Licino, Franculli in Martone, Lacco o Pantano, *bis*, *bis*. Condannare solidalmente i coniugi Luisa di Agostino e Giambattista Pittari fu Giuseppe, nonchè Michele Pittari fu Giuseppe a lire 85 nette dell'attore per prodotti dei fondi Livadisi, Vigna, Ropillà, Lacco o Pantano, e Franculli in Martone. Giuseppe Pittari fu Innocenzo a lire 34 condannare a beneficio dell'attore per prodotti tutti, meno dell'olive, che consegnò l'olio, dei fondi Livadio, Lacco, Ropillà, S. Nicola e Molino. Suor Rosa Nigro condannare a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 7/8, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 6 80, che in tutto formano la totale somma di lire 18 15 nette dell'attore per prodotti tutti dei fondi Lacco, *bis* e Mannò. Condannare Giambattista Nigro fu Francesco a tomoli 10 rata dell'olive, pari ad ettolitri 5 60, che ridotte in olio sono cafisi 3 e micanne, pari a litri 53 1/3, od al suo prezzo in lire 56 65, nonchè a lire 42 50, che in tutto sono lire 99 15 nette dell'attore per rata dei prodotti tutti dei fondi Lacco, bis, S. Nicola, bis, Molino, bis, e Franculli, o Fiumara in Martone. Condannare Giambattista Tedesco fu Francesco a tomoli 2 rata netta dell'olive, pari a litri 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2/3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 10 20 nette degli altri prodotti del fondo Mannò. Condannare Giambattista Papandrea fu Saverio a tomoli 13 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 28, che ridotte in olio sono cafisi 4 e micanne 2, pari a litri 53 1|3, od al suo importo in lire 73 65, nonchè a lire 51, che in tutto formano la totale somma di lire 124 65 nette di spettanza dell'attore per prodotti dei fondi Mannò, bis, Ropillà, Resti, Catefaro, Madonna, Cicca, Vigna, bis o Calcaterra, Molino e Lacco o Pantano. Condannare Giuseppe Galluzzo fu Pietro a tomoli 5 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 2 80, che ridotte in olio sono cafiso uno e micanne 4, pari a litri 26 2|3, od al suo importo in lire 27 35, nonchè a lire 25, che in tutto sono lire 52 35 nette per i prodotti tutti dei fondi Madonna, bis, Cicca, Lanò e Franculli in Martone Condannare Rafaela Nigro fu Vincenzo anche quale amministratrice dei beni dei figli minori a tomoli 6 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 3 36, quali ridotte in olio sono cafisi 2, pari a litri 32 od al suo importo in lire 34, nonchè a lira 1 05 per gli altri prodotti tutti dei fondi Madonna, Cicca, Resti e Catefaro. Condannare Gaetano Calabrò marinaio a lire 17 nette per prodotti tutti del fondo Franculli in Martone, e per gli anni 1868 e 1869. Condannare Giambattista Papandrea fu Pietro a lire 85 nette per tutti i prodotti, meno dell'olive che consegnò l'olio, dei fondi Molino, Madonna, Giacca o Mannò. Condannare Giuseppe Papandrea fu Vincenzo a lire 2 nette rata dei prodotti dei fondi Molino e Franculli a Martone e per gli anni 1867 al 1869. Condannare solidalmente i coniugi Lucia Mercuri e Giuseppe Dominello fu Paolo a tomolo uno rata netta dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al suo importo in lire 5 65, nonchè a lire 3 40, che in tutto sono lire 9 05 nette per prodotti spettanti all'attore dei fondi Ropillà e Licino. Condannare Giambattista Guidace fu Fortunato a lire 10 20 nette dell'attore per prodotti tutti, meno dell'olive, che consegnò l'olio, dei fondi Catefaro, Madonna, bis e Licino. Condannare solidalmente i coniugi Giuseppe Papandrea fu Ilario e Rosa Lettiere a tomoli 5 rata dell'olive, pari ad ettolitri 2 80, che ridotte in olio sono cafisi uno e micanne 4, pari a litri 28, od al prezzo di esso in lire 28 35, nonchè a lire 7 70, che in tutto formano la somma di lire 36 05 nette dell'attore per prodotti dei fondi Licino, Madonna, Simignadi e Fiumara, e per gli anni 1867 al 1869. Condannare solidalmente i coniugi Giambattista Jentile fu Francesco e Catarina Barillaro a lire 6 40 nette all'attore per prodotti tutti, tranne le olive, dei fondi Licino, Lanò e Chielà, e per gli anni 1867 al 1869. Condannare Giambattista Nesci di Catarina a due quarti di tomolo rata delle olive, pari ad ettolitri 28, quali ridotte in olio sono micanne una, pari a litri 3, od al prezzo di esso in lire 3, nonchè a lire 0 70, che in tutto sono lire 3 70 nette per prodotti del fondo Catefaro o Licino. Condannare solidalmente i germani D. Giambattista, Carmela e Rosa Nesci fu Ferdinando a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 20 40, che in tutto formano la totale somma di lire 31 75 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Catefaro o Licino, Fiumara, Bolonà. Condannare Giuseppe Papandrea fu Fortunato a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso 1, pari a litri 16, od al suo importo in lire 17, nonchè a lire 17, che in tutto sono lire 34 nette all'attore per rata di tutti i prodotti dei fondi Catefaro, Vigna e Lacco o Pantano. Condannare Giambattista Cavaliere fu Giuseppe Antonio a tomoli 5 rata delle olive, pari ad ettolitri 2 e litri 80, che ridotte in olio è cafiso 1 e micanne 4, pari a litri 28, od al suo importare in lire 28 35, nonchè a lire 25 50, che in tutto sono lire 53 85 nette all'attore per tutti i prodotti dei fondi Chielà, bis, Fiumara e Madonna. Condannare Giambattista Lucà fu Vincenzo *alias* Malandrinello a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 15 30, che in tutto sono lire 26 65 nette dell'attore per prodotti dei fondi Chielà, bis, Catefaro e Fiumara. Condannare Maria Mulè fu Giambattista a mezzo tomolo rata delle olive, pari a litri 28, che ridotte in olio sono litri legali 3, od al suo importo in lire tre, nonchè a lira 1 27, che in tutto sono lire 4 27 di spettanza dell'attore per prodotti tutti dei fondi Madonna, e per gli anni 1867 al 1869. Condannare solidalmente i germani Vincenzo Francesco e Giuseppe Lucà fu Giovanni, nonchè i coniugi Concetta Lucà e Giuseppe Mulè di Giambattista, come ancora Luigia Papandrea fu Fortunato, e questa anche quale madre ed amministratrice dei beni de' suoi figli minori Ferdinando, Salvadore e Rachela Lucà a tomoli 5 rata delle olive, pari ad ettolitri 2 80, che ridotte in olio è cafiso 1 e micanne 4, pari a litri 28, od al prezzo di esso in lire 28 35, nonchè a lire 51, che in tutto formano la totale somma di lire 79 35 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Madonna, Zaccheria, Chielà, Nigrello, Lacco o Pantano, Lanò in 7a parte, Croci in 7a parte, e Cicca, bis, condannare poi isolatamente i coniugi Lucà, e Mulè suddetti, e per i fondi Zaccheria, Simignadi, o Dusuria da essi loro posseduti a lire 11 05 nette all'attore per tutti i prodotti, meno delle olive che consegnarono l'olio per detti fondi. Condannare Giuseppe Muscari di Pietro a tomolo uno, rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2 pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lira 1 05, che in tutto sono lire 6 70 nette all'attore per prodotti dei fondi Cicca. Condannare D. Giuseppe Nadile di Fortunato a lire 25 50 nette all'attore dei prodotti tutti, meno dell'olive che consegnò l'olio dei fondi Chielà o Calano, e S. Pietro. Condannare Suor Giovanna Panetta a lire 3 40, rata netta dei prodotti del fondo Lacco. Condannare Giambattista Nadile fu Giuseppe a lira 1 70 per prodotti dei frutti tutti del fondo Pantano o Lacco. Condannare Nicola Larosa fu Antonio a lire 2 05 nette all'attore per prodotti tutti del fondo Madonna, meno delle olive. Condannare Giorgio Ferraro fu Antonio a lire 6 nette all'attore per prodotti del fondo Cicca. Condannare solidalmente i germani Vincenzo, Ferdinando e Catarina Mesiti fu Giuseppe a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68 che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16 od al suo prezzo in lire 17, nonchè a lire 42 50, che in tutto sono lire 59 50 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Vigna, Licone e Franculli, in territorio di Martone. Condannare solidalmente i coniugi Rosa di Agostino, e Giambattista Galluzzo fu Antonio a lire 17 nette all'attore per prodotti del fondo Molino. Condannare Giuseppe Vumbaca fu Vincenzo a lire 34 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi di Ropillà o Fiumara, e Castania, bis. Condannare Giuseppe Nesci fu Ferdinando a lire 4 25 nette all'attore per tutti i prodotti del fondo Catefaro. Condannare Luigi Lucà fu Vincenzo a lire 17 nette all'attore per prodotti tutti, meno delle olive che consegnò l'olio dei fondi Nigrello, Chielà e Bolonà. Condannare il sacerdote Luigi Barillaro a lire 2 05 nette dell'attore per prodotti dei fondi Gatto o Zaccheria. Condannare Maria Tedesco fu Vincenzo a tomoli 2 pari ad ettolitri 1 12 rata delle olive, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 8 50 che in tutto sono lire 19 85 nette dell'attore e per prodotto del fondo Mannò, e per gli anni 1868 e 1869. Condannare Michele Pittari fu Giuseppe a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3 od al suo importo in lire 11 35, nonchè a lire 25 50, che in tutto formano la totale somma di lire 36 85 nette all'attore per tutti i prodotti dei fondi Camerella, Lacco, bis, e Zaccheria. Condannare solidalmente i coniugi Maria Teresa Pittari e Tomaso Papandrea a tomoli 30, rata netta delle olive, pari ad ettolitri 18 80, che ridotte in olio sono cafisi 10, pari ad ettolitri uno, e litri 70, od al prezzo di esso in lire 170 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 68, che unite alle sopra formano la totale somma di lire 238 nette all'attore e per prodotti tutti dei fondi Mannò, bis, bis, Ropillà, bis, bis, Cicca, Zaccheria, Vigna o Calcaterra, Madonna, bis, S. Pietro, Giacca, Lacco, o Pantano, bis, bis, bis, Prazza e Simignadi. Condannare Maria Deminello, ed anche quale madre ed amministratrice dei beni dei suoi figli minori Giuseppe, Catarina e Rosa Papandrea *alias* Rasò a tomoli 2 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3 od al prezzo di esso in lire 11 35 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 2 05, che unite alla sopra formano la totale somma di lire 13 40 nette all'attore per prodotti tutti del fondo Mannò. Condannare Maria Marcellino fu Fortunato a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 misura locale, pari a lit. 10 2|3 od al prezzo d'esso in lire 11 35, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 16 45 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Cicca e Fiumara. Condannare solidalmente le germane Luigia e Carmela Passarelli fu Francesco a tomoli 20 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 11 20, che ridotte in olio sono cafisi 6 e micanne 4 mesura locale, pari ad ettolitro uno e litro uno, e litri 7 od al prezzo di esso in lire 114 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 25 50 per gli altri prodotti tutti, che in una formano la totale somma di lire 139 50 nette all'attore dei fondi Inciullo. Condannare il signor D. Nicola Lucà a tomoli 6 rata dell'olive, pari ad ettolitri 3 36 che ridotte in olio sono cafisi 2 mesura locale, pari a litri 32, od al prezzo di esso in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè ad altre lire 17 per gli altri prodotti dei fondi Loco, Chielà e Franculli in Martone. Condannare Nicola Larosa fu Antonio a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio è cafiso uno mesura locale, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè ad altre lire 18 80, che in tutto formano la totale somma di lire 35 80 nette all'attore per gli altri prodotti tutti dei fondi Feredico o Livadisi in Martone. Condannare solidalmente i coniugi Pasquale Farina ed Anna Mulè a tom. uno rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2 pari a litri 5 1|3 od al prezzo d'esso in lire 5 65, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 10 75 nette all'attore per i prodotti dei fondi Zaccheria, bis. Condannare Pietro Pancallo fu Giuliano a lire 20 40 nette all'attore per prodotti tutti, meno per l'olive che consegnò l'olio, dei fondi Zaccaria, Resti, bis, Licino, Catefaro, Disuria, Molino e Bolonà. Condannare Maria Giuditta d'Agostino a tomoli 9 rata dell'olive, pari ad ettolitri 5 04, che ridotte in olio sono cafisi 3, pari a litri 48, od al prezzo d'esso in lire 51 alla ragione di L. 17 cafiso, nonchè a L. 51, che in tutto formano la totale somma di lire 102 nette all'attore per prodotto dei fondi Vigna, Cicca, Bolonà, Chielà e S. Pietro o Madonna. Condannare Pietro Muscari fu Giambattista a tomoli 5 rata dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettolitri 3 80, che ridotto in olio è cafiso uno, e micanne 4, pari a litri 27, od al prezzo d'esso in lire 28 35, nonchè a lire 20 40 che in tutto formano la totale cifra di lire 48 75 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Vivadisi, bis, Licino, S. Pietro ed orto Inciullo. Condannare Pietro Tedesco fu Camillo a tomoli 4 netta rata delle olive, pari ad ettolitro 2 24, che ridotte in olio, è cafiso uno e micanne 2, misura locale, pari e litri 21 1|3, od al prezzo di esso in lire 22 65, nonchè ad altre lire 68 che unite alle sopra formano la totale somma di lire 90 65, nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Merulli nel territorio di Martone, bis, Gatto, S. Nicola, Molino Gulli. Condannare D. Pasquale Belcastro fu Bruno a tomoli 7 rata netta delle olive all'attore, pari ad ettolitri 4 90, che ridotte in olio sono cafisi 2 e micanne 2, misura locale, pari a litri 4, od al prezzo di esso in lire 45 35, nonchè ad altre lire 170, che in tutto formano la totale somma di lire 215 35 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Camerella, Resti, Simignadi, San Pietro, S. Nicola, Fiumara, o bis, bis col cognato sua rata, bis sopra condotto del molino. Condannare Pasquale Larosa fu Antonio a lire 2 55 nette dell'attore per prodotti dei fondi Lacco, S. Pietro, e Molino. Condannare Pasquale Candido fu Vincenzo *alias* Sandolo a lire 4 25 nette all'attore per prodotti nel fondo Resti. Condannare solidalmente i coniugi Elisabetta Jentile, e Giuseppe Malgeri fu Pietro a lire 4 25 nette all'attore per rata dei prodotti nei fondi Calano e Madonna, avendo consegnato l'olio. Condannare Pasquale Nati fu Antonio a lira 1 05 netta per prodotti del fondo Madonna, o Resti avendo consegnato l'olio per le olive. Condannare Pietro Papandrea fu Giuseppe a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, misura locale, pari a litri 10 2|3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè ad altre lire 2 55, che in tutto sono lire 13 90 nette all'attore per gli altri prodotti dei fondi Catefaro e Resti. Condannare Rosa Larosa fu Giuseppe a tomolo uno rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3, od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè ad altre lire 2 05, che in tutto sono lire 7 70 nette all'attore per prodotti del fondo Mannò. Condannare solidalmente le germane Rosa e Maria Vumbaca fu Leone a tomoli 2 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, oltre l'olio pagato, nonchè a lire 13 80, che in tutto sono lire 25 15 nette all'attore per prodotti del fondo Catefaro avendo bonificato lira una e centesimi 27 che pagò la Rosa. Rosa Nesci fu Fortunato *alias* Fonte a centesimi 70 rata dei prodotti dei frutti minori del fondo S. Nicola. Condannare Rosa De Maria fu Fortunato a tomoli 2 rata delle olive, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo d'esso in lire 11 35, nonchè ad altre lire 5 10, che in tutto sono lire 16 45 nette all'attore per prodotti tutti del fondo Chielà. Condannare solidalmente i germani Domenicantonio e Luigi Nesci fu Saverio a lire 34 nette all'attore per prodotti tutti, meno delle olive, che consegnarono l'olio dei fondi Mannò, Chielà, Trombetta, e Bolonà. Condannare Salvadore cav. fu Giuseppe a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè ad altre lire 25 50 che in tutto sono lire 42 50, nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Calano e Chielà. Condannare solidalmente i germani Tomaso e Vittoria Giaconia fu Francesco a lire 13 60 rata netta all'attore dei prodotti, meno delle olive che consegnarono l'olio, dei fondi Vigna e Calcaterra. Condannare solidalmente i coniugi Maria Papandrea e Tomaso Fazzolari fu Saverio a tomoli 2 rata delle olive, pari a litro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2/3, od al suo prezzo in lire 11 35, nonchè ad altre lire 4 25, che in tutto sono lire 15 60 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Vigna e S. Nicola. Condannare solidalmente i germani Francesco, Giambattista, Salvadore e Tommaso cav. fu Giuseppantonio a tomoli 3 rata delle olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè ad altre lire 20 40, che in tutto sono lire 37 40 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Calano, bis. Condannare Tommaso Nadile fu Giuseppe a lire 3 40 rata dei prodotti dell'orto vicino D. Vincenzo Ieraci. Condannare Vincenzo Galluzzo fu Domenico a tomoli 30 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 16 80, oltre un cafiso e mezzo di olio consegnato, che ridotte in olio sono cafisi 10, pari ad ettolitro uno, e litri 60, od al prezzo di esso in lire 170, nonchè ad altre lire 202 che in tutto formano la totale somma, netta alla porzione dell'attore in lire 372 per prodotti tutti dei fondi Gatto, Vigna, bis, Ropillà, bis, Catefaro, Cicca, bis, Trombetta, Fiumara, bis, bis, Madonna sola janda, Molino o Cicca, Inciullo e Fiumara, nel territorio di Martone. Condannare solidalmente i germani Vincenzo Giuseppantonio, Teresa e Rosa Mulè fu Domenico *alias* Sbarrosca a tomoli 12 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 6 72, che ridotte in olio sono cafisi 4, pari a litri 64, od al prezzo di esso in lire 68, nonchè a lire 34, che in tutto formano la totale somma di lire 102 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Zaccheria, bis, Livadisi, bis, Federico, orto Inciullo. Condannare Giovanna Nesci vedova di Vincenzo Mulè fu Antonio a lire 8 50 per prodotti tutti del fondo Trombetta. Condannare Vittoria Giaconia fu Francesco a lire 20 40 per prodotti tutti, meno delle olive, dei fondi Vigna, Chielà e Franculli nel territorio di Martone. Condannare Vincenzo Barillaro fu Domenico a tomoli 10 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 5 60, che ridotte ad olio sono cafisi 3, e micanne 2, mesura locale, pari a litri 54, od al prezzo in lire 56 65 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè ad altre lire 44 20 che in tutto sono lire 100 85 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Manno, bis, bis, Calano o Pantano, e Franculli in Martone, ed orto Liconi. Condannare i coniugi solidalmente D. Giovanni Malgeri e D. Maria Vecchiano, ed anche nella qualità di amministratrice dei beni dei minori suoi figli D. Vincenzo, D. Francesco, e D. Rosa Lucà fu Emmanuele a lire 119, per prodotti tutti, meno delle olive che consegnarono l'olio, dei fondi Lanò, Mannò, Calano, Giacca, Loco, Molino e Calano. Condannare Vincenzo Papandrea fu Fortunato a tomoli 5 rata netta delle olive, pari ad ettolitri 2 80, che ridotte in olio è cafiso uno, e miccane 4, pari a litri 27, od al prezzo di esso in lire 28 35, nonchè lire 51, che in tutto sono lire 79 35, nette all'attore dei prodotti tutti dei fondo Manno, Ropillà, Lacco o Pantano, ed orto Inciullo. Condannare Elisabetta Galluzzo fu Antonio a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio, sono micanne 4, pari a litri 10 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 3 50, che in tutto sono lire 14 75 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Madonna e Lanò.

Condannare D. Vincenzo Lucà fu Pietro a tomoli 1 1/2 rata delle olive, pari a litri 80, che ridotte in olio sono litri 8 1/2 misura locale, od al prezzo di esso in lire 8 50 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 8 50, che in tutto sono lire 9 nette all'attore per prodotti tutti dei fondi Irsiti, Calano e Chielà. Condannare solidalmente i coniugi Rachela Lucà e Vincenzo Panetta fu Giovambattista a tomoli uno, rata delle olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1/2, od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 0 34, rata dei prodotti tutti del Catefaro o Bolonà. Condannare Domenicantonio Marcellino di Vincenzo a lire 5 10 nette per prodotti tutti dei fondi Catefaro e Fiumara, avendo pagato le olive. Condannare i germani Francesco e Domenico Mulè fu Vincenzo a lire una 05 per prodotti del fondo Catefaro, avendo pagato l'olio. Condannare Vincenzo Marcelline di Domenico a lire 25 50 per prodotti del fondo Cicca. Condannare solidalmente i coniugi Vittoria Dominello, e Vincenzo Cessario a lire 6 80 nette per prodotti del fondo Madonna. Condannare solidalmente i coniugi Maria Fazzolari e Vincenzo Larosa fu Francesco a lire 5 10 per prodotti dei fondi Cicca e Molino. Condannare Vincenzo Jentile fu Domenico a lire 10 20 per prodotti tutti del fondo Cicca, avendo pagato le olive. Condannare Giuditta Pancallo fu Antonio a lire 1 05 per prodotti del fondo Catefaro, avendo pagato le olive. Condannare Vincenzo Mesiti fu Giovanni *alias* Piparolo a lire 20 nette all'attore per prodotti tutti del fondo Bolonà e Chielà. Condannare Vincenzo Galluzzo fu Francesco a lire 2 05 per prodotti tutti del fondo Franculli in Martone. Condannare solidalmente i coniugi Antonio Papandrea e Vincenzo Mulè fu Francesco a lire 11 per prodotti tutti del fondo Chielà, avendo consegnato l'olio delle olive. Condannare i germani solidalmente Vincenzo e D. Francesco Lucà fu Giovanni a tomoli 2 nette delle olive, pari ad ettolitri 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 6 80 che in tutto sono lire 18 15 nette all'attore per prodotti tutti del fondo Simignadi. Condannare Maria Dominello fu Giovanni, ed anche quale madre ed amministratrice delle minore sue figlie Catarina e Rosa Papandrea, nonchè Francesca Papandrea fu Antonio a tomoli 2, rata netta delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2/3 od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 1 05 che in tutto sono lire 12 40 nette all'attore e per prodotti tutti del fondo Mannò.

I seguenti sono di Grotteria, ivi domiciliati.

Condannare Fortunato Panetta a tomoli 2 rata netta delle olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 5 10, che in tutto formano la totale somma di lire 16 45 per prodotti netti all'attore dei fondi Cordiano, o Basia in Martone. Condannare D. Giambattista Lupis fu Fortunato a tomoli 40 nette rata dell'olive, pari ad ettolitri 22 40, che ridotte in olio sono cafisi 13 e micanne due misura locale, pari ad ettolitri due e litri 20, od al prezzo di esso in lire 227 alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè ad altre lire 68, che in tutto formano la totale somma di lire 295 nette all'attore per prodotti tutti di fondi Colocà, e Cordiano o Basia siti nel territorio di Martone. Condannare Francesco Gagliuso fu Vincenzo a lire 17 per prodotti tutti del fondo Fiumara, o Fiori in territorio di Martone. Condannare Fortunato Panetta fu Vincenzo a lire 20 40 nette all'attore per rata dei prodotti tutti del fondo Fiumara, o Fiori in territorio di Martone. Condannare D. Nicola Tucci fu Domenico a lire 17 nette all'attore per rata dei prodotti tutti del fondo Fiori o Fiumara in territorio di Martone. Condannare D. Pasquale Tavarnesi fu Domenico a lire 34 nette all'attore per rata dei prodotti tutti del fondo Fiumara o Fiori in territorio di Martone. Condannare D. Tomaso Macedonio fu Esidoro a tomoli 6 nette rata dell'olive, pari ad ettolitri 3 36 che ridotte in olio sono cafisi due misura locale, pari a litri 32, od al prezzo in lire 34 alla ragione di lire 17 cafiso, non che a lire 25 50 che in tutto formano la totale somma di lire 59 50 nette all'attore per rata dei prodotti tutti dei fondi Vellerè bis siti nel territorio di Martone. Condannare Vincenzo Macrì fu Giuseppe a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitri 1 68 che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 3 40 che in tutto sono lire 20 40 nette all'attore per rata di tutti i prodotti del fondo Merulli. Condannare Elisabetta *alias* Tulupa a lire 2 05 nette rata di tutti i prodotti del fondo Livadio sito in Martone territorio. Condannare Fortunato Galluzzo a tomoli 3 rata netta dell'olive, pari ad ettolitri 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso a lire 17, non che a lire 4 25 che in tutto sono lire 21 25 nette all'attore per rata di tutti i prodotti del fondo Vigna in territorio di Martone e S. Giovanni. Condannare Domenico Cannitello a tomoli uno rata netta dell'olive, pari a litri 56, che ridotte in olio sono micanne 2, pari a litri 5 1|3 od al prezzo di esso in lire 5 65, nonchè a lire 3 40, che in tutto formano la totale somma di lire 9 05 nette all'attore per rata dei prodotti tutti del fondo Fiori in territorio di Martone. Condannare D. Vincenzo Muscari a tomoli 10 rata netta dell'olive, oltre l'olio consegnato, pari ad ettolitri 5 60, che ridotte in olio sono cafisi 3 e micanne 2, pari a litri 54, od al prezzo d'esso in lire 56 65 nette. nonchè a lire 34, che in tutto sono lire 90 65 nette all'attore per rata dei prodotti tutti dei fondi Vigna, Calano e Madonna in territorio di S. Giovanni.

I seguenti individui sono domiciliati in Giojosa Jonica.

Condannare Giuseppe Agostino fu Giacomo a tomoli 3 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 6 80, che in tutto sono lire 23 80 nette all'attore per rata di tutti i prodotti del fondo Merulli. Condannare solidalmente i coniugi D.a Giuseppa Calvi, e D. Michele Salerno farmacista a tomoli 2 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 12, che ridotte in olio sono micanne 4 mesura locale, pari a litri 10 2|3, od al prezzo di esso in lire 11 35, nonchè a lire 5 10 nette che in tutto sono lire 16 45 nette di spettanza dell'attore, e per prodotti tutti del fondo Papina, e ciò per gli anni 1868. Condannare Maria Bottigliere, vedova di Domenico Marando a tomoli 3 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 22 10 netta all'attore, e per prodotti tutti del fondo Merulli. Condannare Nicola Lombardo fu Francesco a tomoli 3 rata netta dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè lire 17, che in tutto sono lire 34 nette all'attore e per prodotti tutti del fondo Merulli, bis. Condannare Nicola Piscioneri a tomoli 2 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 12 altro mezzo cafiso di olio consegnato, che ridotte in olio sono micanne 4, pari a litri 11, od al prezzo d'esso in lire 11 35, nonchè a lire 8 50, che in tutto sono lire 17 85 nette all'attore, per rata di tutti i prodotti del fondo Basia. Condannare Tomaso Bottigliere fu Giuseppe a tomoli 3 nette rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio sono uno cafiso, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lire 5 10, che in tutto sono lire 22 10 nette all'attore per rata di tutti i prodotti del fondo Merulli, bis. Condannare Tomaso Bottigliere fu Nicola a tomoli 6 rata dell'olive, pari ad ettolitri 3 36, che ridotte in olio sono cafisi due, pari a litri 32, od al prezzo in lire 34, nonchè a lire 2 05, che in tutto sono lire 36 05 nette all'attore e per rata dei prodotti tutti del fondo Merulli. Condannare Vincenzo Jervaso *alias* Cavolata a tomoli 3 rata dell'olive, pari ad ettolitro 1 68, che ridotte in olio è cafiso uno, pari a litri 16, od al prezzo di esso in lire 17, nonchè a lira una, che in tutto sono lire 18 nette all'attore e per rata dei prodotti tutti del fondo Merulli. Condannare D.a Angelica Graziani fu Vincenzo a tomoli 24 nette rata dell'olive, pari ad ettolitri 13 44, che ridotte in olio sono cafisi 8 mesura locale, pari ad ettolitro 1 36, od al prezzo di esso in lire 1 36, alla ragione di lire 17 cafiso, nonchè a lire 170, che in tutto formano la totale somma di lire 306 nette all'attore e per prodotti tutti dei fondi Molino e Ropillà. Condannare Giambattista Galluzzo di Tomaso a lire 4 25 nette per prodotti tutti del fondo Merulli, o Fiumara. Condannare Tomaso Galluzzo a lire 5 10 nette all'attore per i prodotti tutti del fondo Merulli o Fiumara.

Che fossero finalmente condannati agli interessi legali dal dì della dimanda fino al finale soddisfo, nonchè alle spese tutte del giudizio verso chi di diritto, munire la sentenza dell'esecuzione provvisoria non ostante appello, ed opposizioni, con dichiarazione che gl'individui designati nella detta deliberazione del 6 agosto 1870 furono citati con gli atti, cioè quelli di Grotteria e S. Giovanni dei giorni due e tre di questo spirante luglio, e quelli di Martone e Giojosa Jonica coll'atto del giorno 4 detto mese.

Gli ho dichiarato pure ai medesimi suddetti convenuti, che ove mai non credono annuire alla quantità di sopra cennata, allora vedere ordinare dal prelodato tribunale una perizia colla destinazione di un perito di campagna per tanto assodare: i totali che sorreggono la dimanda dell'attore sono depositati nella cancelleria di questo tribunale di Gerace ove potranno prendere visione se le credono di loro interesse, e che lo istante sarà rappresentato dal signor Domenico Cangemi procuratore esercente presso questo tribunale civile e correzionale di Gerace con procura del giorno 25 luglio 1874, reg. n. 509 a detto giorno al registro 1, vol. 19, fol. 65 — De Gennaro ricevitore, e per avv. il sig. Scaglione Giulio.

Fa salvo altri diritti, azioni e ragioni.

Gerace, 29 luglio 1874.

6999 Il proc. Domenico Cangemi.

N. 987. DECRETO.

(2a *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1a,

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Ritenuto che l'eredità di Pietro Chiappa fu Filippo fu aggiudicata in parti eguali a Luigi, Giovanni, Pietro, Marianna, Luigia, Caterina e Filippo Chiappa, e per quest'ultimo defunto al figlio Giuseppe, coll'usufrutto a favore della vedova Maria Podini, quale ultima si rese poi defunta;

Ritenuto che dell'eredità suddetta vi è un deposito presso la Cassa depositi e prestiti infra specificato, n. 8043 di posizione,

Dichiara di autorizzare la Cassa depositi e prestiti di Milano a rilasciare alli istanti, o loro legittimo procuratore, l'ammontare del deposito di lire 2173 23 di capitale, portato dalla polizza num. 4237, in data di Milano 25 luglio 1868, stato fatto dal cancelliere della pretura di Locate Triulzi, provincia di Milano, per conto delli eredi del fu Pietro Chiappa a titolo di cauta custodia, e delli eventuali interessi sul medesimo, e ciò nella misura di otto quattordicesimi pei figli di Luigi Chiappa, ossia delli Pietro e Marianna maritata Pacchiarotti, e Giuseppa Chiappa in persona propria, e per Giuseppe ed Angiola Chiappa minori la loro madre Clementina Biraghi, e di tre quattordicesimi caduno per Giovanni Chiappa fu Giuseppe e Marianna Chiappa fu Giuseppe maritata Grampelli, rimessi li ricorrenti ad esperire le pratiche ordinate dalli articoli 111 e 112 del regolamento citato.

Milano, li 6 ottobre 1874.

6877 Malacrida vicepres. D'Adda vicecanc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1a *pubblicazione*)

Con sentenza 27 novembre 1874 del R. tribunale civile e correzionale in Como, registrata il 1° dicembre prossimo passato in Como, foglio 2676, volume 23 A. G. colla tassa di lire 6, venne, ad istanza di Ambrogio Tavecchio e LL. CC., dichiarata l'assenza di Antonio Tavecchio fu Cesare di Buccinigo.

7075 Avv. Luigi Cabiati di Erba.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi in Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di n. 151994 per la somma di lire 130, intitolato Buonsegni Candida.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 17 dicembre 1874. 7037

N. 30 d'ordine.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI GENOVA

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del 20°.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che, essendo stato presentato in tempo utile il ribasso del ventesimo sul prezzi dell'elenco al quali in incanto 28 novembre p. p. risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 6 stesso mese per lavori di manutenzione delle fortificazioni e dei fabbricati militari della Piazza di Genova per l'anno 1875, ascendenti a lire 50,000, per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 4 50 per cento e del ventesimo offerto, riducesi il suo importare a lire 45,362 50.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione, salita S. Stefano, n. 1, p. 2°, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, alle ore 2 del giorno 2 gennaio 1875, sulla base de' sovraindicati prezzi e ribassi, per vedersi seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 5000 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira a tutte le Direzioni territoriali dell'arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Genova, 16 dicembre 1874. **Per la Direzione**
7021 *Il Segretario:* C. A. TORELLI.

PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Andato deserto il primo incanto annunziato con l'avviso d'asta del 2 corrente si procederà allo sperimento del secondo incanto, ad estinzione di candele, il giorno di martedì 5 dell'entrante anno 1875, alle ore 12 meridiane, in questo uffizio di prefettura, innanzi al consigliere delegato, pel prefetto in congedo, e con l'intervento di un rappresentante l'Amministrazione comunale di Scala e quello forestale, per la vendita del legname esistente nella 17a sezione del bosco Montagna, di proprietà del comune di Scala, pel prezzo estimativo di lire 44806 70, a base d'asta, giusta il verbale di valutazione del 7 novembre prossimo passato e le condizioni d'appalto stabilite col relativo capitolato del 21 detto mese.

Il taglio del legname dovrà aver luogo nella corrente stagione silvana con beneficio della proroga fino al 30 aprile 1875, e lo sgombro fino al 30 settembre dello stesso anno.

Il prezzo risultante dalla definitiva aggiudicazione dovrà essere pagato in tre rate eguali; la 1a nell'atto della stipulazione del contratto; la 2a dopo quattro mesi; e la terza dopo altri quattro mesi dalla data del penultimo pagamento.

Per essere ammessi a far partito dovranno i concorrenti accompagnati da garante solidale depositare presso l'uffizio di prefettura, ovvero presso la Cassa del municipio il decimo del valore estimativo del legname, a titolo di cauzione; che sarà poi restituita al compratore, dopo che avrà adempito a tutti gli obblighi assunti col contratto; previa deduzione di tutte le spese occorrenti per gli atti d'asta, stipulazione, copie e registrazione del contratto medesimo, martellaggio ed altro, le quali sono a carico dello stesso compratore.

Ciascuna licitazione non potrà essere inferiore a lire 20.

Il termine utile per le offerte di vintesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà di giorni 15 da fissarsi col nuovo avviso d'asta.

Tutti i documenti relativi all'oggetto di tale incanto sono visibili presso questa prefettura in tutti i giorni e nelle ore d'uffizio.

Salerno, 19 dicembre 1874. **Per l'Ufficio**
7093 *Il Segretario Delegato:* M. LACCI.

PREFETTURA DI SALERNO

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE – Esecuz. della legge 30 ag. 1868

Avviso d'Asta.

Andato deserto il primo incanto annunziato con l'avviso d'asta del 2 stante, si procederà allo sperimento di un secondo incanto, ad estinzione di candela il giorno di lunedì 4 dell'entrante anno 1875, alle ore 12 meridiane, in questo ufficio di prefettura, innanzi al consigliere delegato, pel prefetto in congedo, con l'intervento di un rappresentante l'Amministrazione comunale di Maiori, per l'appalto dei lavori concernenti la sistemazione della strada obbligatoria da Maiori al Vallone Jannuzzi, della lunghezza di metri 2711 30, pel prezzo di lire 108000 00, delle quali lire 89000 98 a base d'asta.

L'imprenditore darà principio ai lavori tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, secondo le disposizioni dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovrà proseguirli colla voluta regolarità ed attività, in modo da renderli compiutamente ultimati nel periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Saranno in corso dell'opera fatti all'impresario pagamenti in acconto, per rate di lire 8500 cadauna, a misura del regolare progresso dei lavori, sotto deduzione del ribasso d'asta e della somma eguale al valore delle prestazioni in natura, che potessero aver luogo, oltre la ritenuta del 10 per cento, che sarà pagata con l'ultima rata a saldo, dopo la finale liquidazione dei lavori debitamente approvati.

Per essere ammessi a far partito all'asta, dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità spedito in data non anteriore di sei mesi da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale o dello Stato, o da un sindaco in attività di servizio di un comune del Regno. Dovranno inoltre gli attendenti all'impresa presentare una cauzione provvisoria di lire 5000.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà poi l'appaltatore prestare la cauzione definitiva di lire 12000 in valuta legale o in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, ovvero con valida ipoteca su fondi del valore doppio della detta cauzione.

Le offerte dovranno essere formulate in base di centesimi 50 per ogni 100 lire di ribasso sul montare dell'appalto.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, non che quelle per bollo, registro, copie del contratto medesimo e dei documenti del progetto, sono a carico dell'imprenditore.

Il termine utile, per presentare offerte non inferiori al ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, sarà di giorni 15 da fissarsi col nuovo avviso d'asta.

Il progetto ed il capitolato relativo a tale appalto sono visibili presso questa prefettura in tutti i giorni e nelle ore di uffizio.

Salerno, 19 dicembre 1874. **Per l'Ufficio**
7094 *Il Segretario Delegato:* M. LACCI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso di seguito deliberamento.

Nell'incanto tenutosi stamane, in conformità dell'avviso d'asta del 27 scorso novembre, l'appalto del trasporto delle corrispondenze postali tra Termoli e la stazione ferroviaria di Solopaca venne provvisoriamente aggiudicato al signor Tommaso Correra fu Francesco di Campobasso per l'annuo corrispettivo di lire 29,900.

Si passa quindi a conoscenza pubblica che il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del detto prezzo di aggiudicazione, scade col mezzogiorno del dì 2 venturo mese di gennaio: beninteso che le offerte medesime, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, dovranno venire eziandio accompagnate dal deposito prescritto col succitato avviso d'asta in lire 3000.

Campobasso, 18 dicembre 1874.
7085 *Il Segretario incaricato:* D. VALENTINI.

INTENDENZA DI FINANZA DI PORTO MAURIZIO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Bajardo, al n° 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di San Remo, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo al tabacchi di	L.	4,860 »
al sali	»	5,243 »
E quindi in complesso di	L.	10,103 »

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459 (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 gennaio 1875.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Porto Maurizio, 15 dicembre 1874.
7084 *L'Intendente:* EMPRIN.

N. 536 (2a *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale d'immobili.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale in Vicenza porta a pubblica notizia:

Che, in seguito alla riconosciuta impossibilità di effettuare il componimento avviato coll'editto 8 gennaio 1865, n. 212, dell'ora cessato tribunale provinciale di Vicenza, quale Senato di commercio, il tribunale stesso con altro editto 5 marzo 1858, n. 2366, dichiarò aperto il concorso dei creditori in confronto di Pietro Frigo per sè, e quale rappresentante la Ditta commerciale Federico Maria Frigo, negoziante, domiciliato a Vicenza;

Che Giambattista Poli di Vicenza, quale amministratore della Massa concorsuale, premessa la nomina per essa in procuratore nell'avvocato Giuseppe dott. Ruffo, residente in Vicenza, e la elezione di domicilio presso lo stesso, ha chiesto all'attuale tribunale civile e correzionale in Vicenza l'asta giudiciale degli immobili qui sottodescritti, devoluti alla Massa, e dettagliati nella stima giudiciale prodotta nel 29 luglio 1871, sub numero 7113, al suddetto cessato tribunale provinciale di Vicenza;

Che dietro relazione del giudice delegato signor Vittore Trento, il tribunale medesimo con decreto 14 novembre 1874 ordinò l'asta, e per l'esecuzione dell'incanto ha fissato l'udienza nel dì 6 febbraio 1875.

Si fa noto pertanto al pubblico che in essa udienza 6 febbraio 1875, alle ore 11 antimeridiane, presso il mentovato tribunale civile e correzionale in Vicenza avrà luogo l'incanto dei suindicati immobili alle seguenti condizioni:

1. La vendita si fa in lotti separati e composti dagli stabili in ciascuno descritti: l'incanto si aprirà sul prezzo di stima riportato nei lotti stessi, e la delibera seguirà a favore del maggior offerente, a termini di legge.

2. Nessuno potrà farsi offerente senza che abbia depositato il decimo dell'importo di stima degli stabili dei quali aspirasse all'acquisto, nonchè l'importo approssimativo di spese d'incanto, vendita e relativa trascrizione. Riguardo al lotto

I. Di italiane lire 6500, seimilacinquecento;
II. Di italiane lire 1900, millenovecento;
III. Di italiane lire 900, novecento;
IV. Di italiane lire 1500, millecinquecento;
V. Di italiane lire 2800, duemilaottocento;
VI. Di italiane lire 4000, quattromila;
VII. Di italiane lire 2500, duemilacinquecento;
VIII. Di italiane lire 100, cento.

3. Staranno a carico del deliberatario le spese tutte relative al procedimento, cominciando con quelle dell'istanza per la vendita di essi stabili, fino alla sua consumazione, nessuna eccettuata, compresi i bolli, tasse di finanza, di registro, di ipoteche, di censo, di pubblicazioni nei giornali, di uscieri e di cancelleria giudiziaria, le quali spese, in quanto si riferissero a tutti gli stabili, saranno caricate a ciascun lotto in proporzione, commisurandole sul dato del valore complessivo di tutti i fondi rilevato dalla stima surriferita.

4. La vendita s'intenderà fatta a corpo e non a misura, con tutte le servitù attive e passive indistintamente inerenti ad essi stabili, e nella stato nel quale si troveranno tanto i terreni quanto le fabbriche al momento in cui il deliberatario avrà il diritto di andarne al possesso, e perciò escluso ogni reclamo per differenze, che eventualmente vi fossero nel protocollo di stima.

5. Il deliberatario conseguirà il possesso di fatto dei beni deliberatigli subito che la delibera sia divenuta definitiva, e quanto a quelle di diritto, soltato quando avrà giustificato di avere adempiuto ogni sua obbligazione nascente dal capitolato d'asta e dalla legge.

6. Col giorno della delibera, resa definitiva, passeranno a carico del deliberatario tutte le imposizioni erariali, territoriali, comunali e consorziali ordinarie ed estraordinarie, ed inoltre i pesi di decima e quartese se, e come gli stabili deliberatigli ne fossero, o ne avvenissero aggravati.

7. Detratto il decimo depositato, sul rimanente del prezzo di delibera l'acquirente pagherà, mediante deposito giudiciale, a sue spese, l'interesse alla ragione dell'annuo cinque per cento, in due eguali rate, di sei in sei mesi, calcolato dal giorno inclusivo della delibera resa definitiva, degli stabili, e col giorno stesso avrà diritto alle rendite civili o naturali degli stabili medesimi, con questo però che quelle maturate e da maturarsi per l'anno in corso nel dì della delibera apparterranno al deliberatario soltanto in proporzione di tempo, col calcolo di una divisione per giorni del loro importo in danaro, e con eguale divisione incomberà a lui il soddisfacimento degli aggravi di imposte erariali, comunali e consorziali per l'anno stesso.

8. Esso rimanente prezzo di delibera, coll'interesse relativo, che non fosse stato pagato, verrà dal compratore soddisfatto ai creditori utilmente collocati nella sentenza classificatoria, dietro le liquidazioni e gli assegni che saranno fatti nel riparto, e quando il riparto stesso sia passato in giudicato.

9. I pagamenti dovuti dal deliberatario dovranno essere verificati in moneta legale, ritenuto il di lui domicilio in Vicenza.

10. Il deliberatario dovrà conservare le fabbriche almeno nello stato nel quale si troveranno al momento del suo possesso dopo la delibera, nè potrà escavar piante vive, e quanto alla morte dovrà rimetterne ove mancassero, e tutto ciò finchè non abbia adempiuto agli obblighi suoi per questo capitolato.

11. Esso acquirente dovrà tenere assicurate le fabbriche dai danni degli incendi, rinnovando i contratti ora in corso; rimborserà l'Amministrazione della Massa del premio pagato per esso contratto per il tempo precedente alla delibera definitiva, ed a garanzia della Massa resterà presso la Casa assicuratrice l'importo del danaro che avvenisse dopo la delibera stessa, al cui effetto la Massa è autorizzata alla relativa denuncia.

12. L'acquirente rispetterà le locazioni in corso, ed i relativi diritti dei conduttori dei fondi deliberatigli se, e come dovrebbe la Massa attrice, la quale altronde trasfonde in lui ogni azione e ragione derivante dai contratti di fitto, e nascenti tanto dalla legge, quanto dal patto, ma sempre senza di lei responsabilità.

13. In caso di mancanza del deliberatario all'esatto adempimento, anche in parte di qualunque degli obblighi a lui incombenti per questo contratto, o per legge, avrà diritto la Massa, ed ogni creditore, di procedere al reincanto, ed anche preventivamente al sequestro conservativo sui frutti naturali e civili dello stabile deliberatogli, senza che egli possa opporre veruna eccezione per impedirlo, e quanto al danno risponderà prima il deposito fatto dal deliberatario stesso per quanto sussistesse, riservato nel resto ogni diritto alla Massa per l'integrale indennizzazione.

14. La Massa venditrice non assume veruna garanzia verso il compratore di detti stabili per qualsivoglia ragione.

Beni proposti in vendita giudiciale della Massa Frigo oberata situati in Toara, distretto di Barbarano, provincia di Vicenza:

Lotto I.

Pertiche censuarie 546 43, pari a campi vicentini 141 2 54 di terreno arativo, arborato, vitato, con palazzo signorile, rusticali ed adiacenze sopra, in mappa stabile alli numeri 62, 63, 313, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 293, 394, 395, 590, 601, 651, 666, colla rendita censuaria di lire 2985 97, col carico per l'anno 1874 del tributo verso lo Stato di lire 673 48, e nella mappa provvisoria ai numeri 148, 149, 150, 151, 152, 153, I, II, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 171, detti il Serraglio, cinto di mura, coi confini a levante, strada comune e beni Frigo, a mezzodì beni Frigo, a ponente strada comune, ed a tramontana Conti Barbarano. — Stimati italiane lire 80,621 19.

Pertiche censuarie 1 16, pari a campi vicentini 0 1 43 di terreno con casa sopra, entro le mura di detto Serraglio, nella mappa stabile ai numeri 377, 378, colla rendita censuaria di lire 16 44, e col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 3 66, e nella mappa provvisoria al n. 147, e coi confini complessivamente a tutti i lati beni Frigo. — Stimati italiane lire 495 10.

Pertiche censuarie 0 94, pari a campi vicentini 0 0 205 di terreno ad ortaglia con casa sopra, in mappa stabile ai numeri 159, 160, 165, colla rendita censuaria di lire 11 41, e col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 2 55, nella mappa provvisoria al n. 135, e coi confini a levante e tramontana strada comunale, a mezzodì beni Frigo, a ponente in parte beni Frigo, ed in parte con strada comunale. — Stimati italiane lire 372 27.

Pertiche censuarie 1 07, pari a campi vicentini 0 1 23 di terreno aratorio, arborato, vitato con casa sopra, in mappa stabile ai numeri 166, 167, 168, colla rendita censuaria di lire 24 83, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 6 74, nella mappa provvisoria al n. 136, coi confini a levante beni Lovato e Frigo, a mezzodì e ponente con strade comuni, ed a tramontana con beni Frigo. — Stimati italiane lire 804 76.

Pertiche censuarie 10 49 pari a campi vicentini 2 2 182 di terreno aratorio arborato, vitato con due case sopra, in mappa stabile alli numeri 161, 162, 163, 164, 372, colla rendita censuaria di lire 69 17, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 15 43, e nella mappa provvisoria al n. 129 sub I II, coi confini a levante beni Barato a mezzodì beni Tognolo e Crivellaro, a ponente strada comune, ed a tramontana beni Trevisan. — Stimati italiane lire 2220 95.

Pertiche censuarie 0 49, pari a campi vicentini 0 0 107 di terreno ad ortaglia, con casa sopra, in mappa stabile alli numeri 196, 197, colla rendita censuaria di lire 3, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 67, e nella mappa provvisoria al n. 95, coi confini a levante beni Todros, a mezzodì Frigo, a ponente beni Meggioranza, ed a tramontana strada comune. — Stimati italiane lire 126.

Somma complessiva del lotto primo italiane lire 84640 27.

Lotto II.

Pertiche censuarie 7 79, pari a campi vicentini 2 0 17 di terreno aratorio, arborato, vitato, con casa sopra, in mappa stabile ai numeri 149, 150, 376, 645, colla rendita censuaria di lire 47 13, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 10 50, e nella mappa provvisoria alli numeri 145 I II e 146, coi confini a levante strada comune e beni Frigo, a mezzodì e tramontana strade comunali, ponente mura del Serraglio Frigo. — Stimati italiane L. 1421 60.

Pertiche censuarie 2 43, pari a campi vicentini 0 2 108 di terreno ad ortaglia, con casa sopra, in mappa stabile ai numeri 151 I II, 152, 154, colla rendita censuaria di lire 47 61, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 22 98, e nella mappa provvisoria ai numeri del 143, e 144 I II, coi confini a levante strada comune e beni Frigo, mezzodì strada comunale, ponente beni Frigo, ed a tramontana beni Frigo. — Stimati italiane lire 1666 34.

Pertiche censuarie 0 60, pari a campi vicentini 0 0 130 di terreno ad ortaglia, con casa sopra, in mappa stabile alli numeri 153, 533, colla rendita censuaria di lire 9 90, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 2 21, e nella mappa provvisoria al n. 143 porzione coi confini a levante strada comune, mezzodì, ponente e tramontana beni Frigo. — Stimati italiane L. 357 20.

Pertiche censuarie 112 58, pari a campi vicentini 29 1 4 di terreno aratorio, arborato, vitato, detto la Campagnola, soggetto all'onere della decima, in mappa stabile ai numeri 69, 379, 510, colla rendita censuaria di lire 438 68, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 97 76, e nella mappa provvisoria ai numeri 169, 170, coi confini a levante, mezzogiorno, ponente e tramontana beni Frigo, colle mura del Serraglio. — Stimati it. lire 11,952 60.

Pertiche censuarie 23 75, pari a campi vicentini 6 0 126 di terreno aratorio, arborato, vitato e prativo, con casa sopra, soggetto all'onere della decima, in mappa stabile alli numeri 145, 146, 147, 148, 531, 532, colla rendita censuaria di lire 157 78, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 35 16, e nella mappa provvisoria alli numeri 162, 163, 164, coi confini a levante strada comune, mezzodì beni Frigo, ponente mura del Serraglio Frigo, tramontana strada. — Stimati italiane lire 4079 20.

Somma complessiva del lotto secondo italiane lire 19,476 94.

Lotto III.

Pertiche censuarie 50 38, pari a campi vicentini 13 0 38 di terreno aratorio, arborato, vitato ed argine prativo, soggetto all'onere della decima, in mappa stabile ai numeri 253, 556, colla rendita censuaria di lire 246 16, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 38 51, e nella mappa provvisoria al n. 51, coi confini a levante strada comune, mezzodì e ponente scolo Gorzon, tramontana strada comunale di Sossano. — Stimati italiane lire 6646 32.

Lotto IV.

Pertiche censuarie 198 46, pari a campi vicentini 5 1 117 di terreno aratorio, arborato, vitato, soggetto a decima per pertiche 165 14, in mappa stabile ai numeri 226, 233, 540, 542, 543, colla rendita censuaria di lire 693 93, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 154 64, e nella mappa provvisoria ai numeri 52 53, coi confini a levante beni Frigo, mezzogiorno scolo Gorzon, ponente esso scolo e beni Todros, tramontana strada comunale di Sossano. — Stimati italiane lire 18,957 10.

Lotto V.

Pertiche censuarie 0 22, pari a campi vicentini 0 0 50 di terreno ad ortaglia, con casa sopra, in mappa stabile ai numeri 171, 172, colla rendita censuaria di lire 8 24, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 1 83, e nella mappa provvisoria al n. 140, coi confini a levante e mezzodì strada comunale, ponente e tramontana beni Lovato. — Stimati italiane lire 301 70.

Pertiche censuarie 61 20, pari a campi vicentini 15 3 82 di terreno aratorio, arborato, vitato, con casa sopra, soggetto all'onere della decima, in mappa stabile alli numeri 330, 331, colla rendita censuaria di lire 245 37, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 54 67, e nella mappa provvisoria ai numeri 77, 78, 79, coi confini a levante con vecchia strada comunale, mezzodì strada comunale di Sossano, ponente beni Todros, tramontana beni Meggioranza, Barato, Trevisan e Todros. — Stimati italiane lire 7851 84.

Pertiche censuarie 222 19, pari a campi vicentini 57 2 27 di terreno aratorio, arborato, vitato ed argine prativo, detti Cà Vujenti, in mappa stabile alli num. 227, 230, 231, 232, 544, 545, 546, 547, 548, 667, 668, 669, colla rendita censuaria di lire 690 16, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 151 81, e nella mappa provvisoria ai numeri 54, 55, 56 e 57 porzione, coi confini a levante scolo Leonega mediante argine e beni Todros, mezzodì scolo Gorzon mediante argine e beni Todros, ponente beni Frigo e Todros, tramontana strada comunale di Sossano e beni Todros. — Stimati italiane lire 19,324 80.

Pertiche censuarie 73 21, pari a campi vicentini 18 3 174 di terreno arativo e prativo, in mappa stabile alli numeri 315, 317, 604, 605, colla rendita censuaria di lire 218 28, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 48 63, e nella mappa provvisoria al numero 65 porzione, coi confini a levante beni Frigo, mezzodì scolo Leonega mediante argine, ponente beni Frigo, tramontana beni Frigo. — Stimati italiane lire 6548 40.

Somma complessiva del lotto V italiane lire 34,026 74.

Lotto VI.

Pertiche censuarie 1 37, pari a campi vicentini 0 1 88 di terreno aratorio, arborato, vitato con casa sopra, in mappa stabile alli numeri 192, 193, colla rendita censuaria di lire 13 97, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 3 11, nella mappa provvisoria al n. 98, coi confini a levante e mezzodì beni Miglioranza, a ponente strada comunale, a tramontana beni Toniolo — Stimati italiane lire 488 95.

Pertiche censuarie 235 33, pari a campi vicentini 60 3 182 di terreno aratorio, arborato, vitato, prativo, con casa sopra, in mappa stabile ai nn. 321, 322, 323, 325, 326, 327, 608, 665, colla rendita censuaria di lire 1012 58, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 223 41, e nella mappa provvisoria alli numeri 66, 67, 68, 69, 70, coi confini a levante beni Marcato, Beneficio Parrocchiale di Toara, e Chemin-Palma, mezzogiorno beni Frigo, ponente coll'argine dello scolo Leonega, tramontana strada comune di Sossano. — Stimati italiane lire 29,354 92.

Pertiche censuarie 144 13, pari a campi vicentini 37 1 59 di terreno aratorio, arborato, vitato, ed argine prativo, in mappa stabile alli numeri 320, 606, 607, 609, colla rendita censuaria di lire 341 86, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 76 26, e nella mappa provvisoria ai numeri 58 e del 59, coi confini a levante beni Frigo, a mezzodì scolo Leonega e Fossa, investitura Mocenigo, ponente scolo Leonega, tramontana beni Frigo. — Stimati italiane lire 12,255 80.

Pertiche censuarie 94 15, pari a campi vicentini 24 1 109 di terreno aratorio, arborato, vitato, in mappa stabile ai numeri 314, 319, colla rendita censuaria di lire 341 76, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 76 15, e nella mappa provvisoria ai numeri 63 64, coi confini a levante beni Frigo mediante stradone, Chemin-Palma, Guergnier, mezzogiorno Fossa, investitura Mocenigo, ponente e tramontana beni Frigo. — Stimati italiane lire 10,252 80.

Somma complessiva del lotto VI italiane lire 52,352 47.

Lotto VII.

Pertiche censuarie 1 23, pari a campi vicentini 0 1 0 0 di terreno aratorio ed argine prativo, in mappa stabile ai numeri 318, 385, colla rendita censuaria di lire 2 43, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 54, nella mappa provvisoria al n. 59 porzione, coi confini a levante beni Frigo, mezzodì scolo Leonega mediante argine prativo, ponente e tramontana Fossa, investitura Mocenigo. — Stimati italiane lire 72 90.

Pertiche censuarie 183 07, pari a campi vicentini 47 1 129 di terreno aratorio, arborato, vitato, in mappa stabile alli numeri 311, 312, 316, 602, 603, colla rendita censuaria di lire 729 52, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 162 57, e nella mappa provvisoria alli numeri 60, 61, 62, coi confini a levante mediante argine, collo scolo Siron, mezzodì scolo Leonega mediante argine, ponente beni Frigo, tramontana Fossa, investitura Mocenigo. — Stimati italiane lire 21,888 60.

Somma complessiva del lotto VII italiane lire 21,961 50.

Lotto VIII.

Pertiche censuarie 1 63, pari a campi vicentini 0 1 145 di terreno aratorio, arborato, vitato, in mappa stabile ai numeri 206, 211, colla rendita censuaria di lire 9 26, col carico per l'anno 1874 del tributo diretto verso lo Stato di lire 2 06, nella mappa provvisoria al n. 88, coi confini a levante beni Frigo, a mezzogiorno beni Todros, ponente Maran e Salomon, tramontana beni Meggioranza e strada comune. — Stimati italiane lire 324 10.

Riassunto.

Lotto		
Lotto I.	Italiane L.	84,640 27
» II.	»	» 19,476 94
» III.	»	» 6,646 32
» IV.	»	» 18,957 10
» V.	»	» 34,026 74
» VI.	»	» 52,352 47
» VII.	»	» 21,961 50
» VIII.	»	» 324 10
Totale	italiane L.	238,385 44

Manda il presente a notificarsi, pubblicarsi, affiggersi e depositarsi a termini e per gli effetti degli articoli 667, 668 del Codice di procedura civile a cura del producente.

Vicenza, 6 dicembre 1874.

In mancanza del cancelliere: Tavoso vicecancelliere.

Per copia conforme
6932 TAVOSO vicecanc.

DELIBERAZIONE.

(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta 5 per 0[0 di annue lire dugentonovantacinque, intestata sotto il numero 191606 a Rossi Maria Benedetta, defunta, fu Tommaso, ed intesti la correlativa rendita in un novello certificato ai signori Vincenzo, Domenico e Cesare Ferone fu Giuseppe.

Napoli, 7 settembre 1874.
6680 AVV. CARLO SORRENTINO proc.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3a *pubblicazione*)

Con decreto della Real Corte di appello di Firenze dell'11 novembre 1874 è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare senza sua responsabilità in cartelle al portatore gli appresso sei certificati di rendita italiana cinque per cento, per la complessiva annua somma di lire millecinque, con decorrenza dal 1° gennaio 1874, intestati a favore di De Ramy Prospero, già luogotenentecolonnello al servizio della Santa Sede, tutti emessi da Milano, ed attesa la morte del titolare e della di lui vedova usufruttuaria, già domiciliati a Friburgo, a consegnare liberamente le cartelle stesse ai comuni figli ed eredi testamentari signori Carlo, Eugenia ed Albertina De Ramy o Raemy:

Certificato	n. 57570	L.	50
Id.	n. 57572	»	140
Id.	n. 57573	»	280
Id.	n. 57574	»	170
Id.	n. 57575	»	175
Id.	n. 57576	»	190
		L.	1005

Firenze, 24 novembre 1874.
6654 GIOVANNI PUGI.

FALLIMENTO

Di Filippo e Luigi Marincola fu Orazio da Catanzaro, negozianti di seta con filanda.

Il giudice delegato del fallimento suddetto, con sua ordinanza in data di oggi, ha stabilito che i creditori debbano radunarsi nel giorno quattordici gennaio 1875, alle ore 10 antimeridiane nella camera di consiglio di questo tribunale per la verifica dei rispettivi titoli di credito, a senso dell'articolo 601 del Codice di commercio: i creditori suddetti quindi sono avvisati che durante tal termine dovranno depositare i loro titoli di credito, corredati di una domanda in carta da bollo di lire una presso i sindaci del fallimento stesso, signori Alessandro De Rinaldo ed avvocati Fedele Raho e Faustino Pittelli, ove non preferiscano di depositarli nella cancelleria di questo tribunale; e che inoltre restano invitati ad intervenire all'adunanza suddetta, alla quale potranno anche intervenire col mezzo di un mandatario speciale munito di legale procura.

Catanzaro, 12 dicembre 1874.
7061 F. SQUILLACE canc. del trib.

MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

AVVISO D'ASTA.

Deve procedersi da questo comune alla vendita della scorza del sughero degli alberi esistenti nel bosco Santo Pietro proprio del detto comune.

Lo stato è lire centomila giusta la deliberazione emessa dal Consiglio comunale il 8 giugno ultimo, vistata a'19 di esso mese.

Chiunque vorrà attendervi potrà presentare la sua offerta in questa casa comunale, ove, dal sindaco del suddetto comune, nel giorno 17 gennaio del prossimo venturo anno, alle ore 11 antimeridiane, si procederà allo incanto, col metodo della estinzione delle candele, e quindi alla aggiudicazione in persona dell'ultimo e migliore oblatore.

I patti e le condizioni alle quali ogni offerente deve uniformarsi sono le infrascritte, quelle stesse stabilite da questa Giunta municipale con due deliberazioni del 14 agosto e 23 ottobre di quest'anno, vistate a'21 del cadente mese col n° 5608.

Che la vendita della scorza s'intende fare per unico scorticamento, del solo selvaggio e della prima scorza detta *morifallo* giunta a maturità, e non mai della cosiddetta *mamma*, ossia camicia dell'albero.

Che sieno scorticate le sole quercie sughero di alto, medio e basso fusto pei' quali si potrà ottenere permesso quando però il morifello abbia la grossezza di 200 diecimillimetri.

Se per queste verificazioni e per quelle di cui sarà tenuto discorso all'articolo 8 occorrerà accesso di uffiziali forestali, le spese tutte necessarie saranno a carico del compratore.

Che la scorticazione deve eseguirsi nei mesi di luglio ed agosto dell'anno 1881. Ove però in quell'anno avvenissero, qui in luogo, epidemia, rivoluzione o colèra, che si intendono in modo tassativo, o fatti tali della Amministrazione forestale che non facessero verificare la scorticazione in parola, in tal caso sarà permesso all'aggiudicatario di farla nel 1882, pagando allora a questa Amministrazione comunale, oltre dello intero prezzo che verrà convenuto nella aggiudicazione, una settima parte del prezzo medesimo pria che fosse incominciato il decorticamento; e ciò quand'anche la decorticazione fosse stata fatta in parte.

Oltre dei predetti patti ve ne sono altri descritti nell'avviso d'asta, in data di oggi, che sarà fatto ostensibile in questo ufficio comunale a chiunque vorrà consultarlo; ma per la pronta conoscenza si inseriscono qui le principali condizioni.

Il compratore deve eseguire la decorticazione intiera anche del rustico che sia nelle condizioni prescritte all'articolo 3°, ed a ciò mancando in tutto o in parte, resta lo stesso compratore assoggettato al pagamento di lire seicento a titolo di multa, che sarà tenuta dall'Amministrazione, senza veruno interpello giudiziario, sul deposito da farsi come all'articolo 13.

Egli dovrà nel termine di un mese, a partire dall'approvazione del deliberamento, venire all'atto di sottomissione in cui dovrà prestare idonea cauzione con il deposito in denaro, o in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia che sarà calcolata al valore di Borsa corrente, nella somma di lire 15,000, la quale dovrà garentire non solo l'adempimento dei pagamenti, ma benanco lo indennizzo dei guasti idonei che potrebbero venire nella scorticazione di essi alberi o di altro disastro per colpa del liberatario, e per la multa stabilita al mancato decorticamento del selvaggio come al n° 8.

Dovrà ciascun offerente garentire la sua offerta, per essere ammessa, con un deposito di L. 5000 o con un biglietto di tenuta, nella uguale somma, a firma di persona notoriamente solvibile da servire a cautela della suddetta vendita, e gli sarà restituito al termine della licitazione, ritenendosi quello del liberatario fino all'atto di sottomissione, cederà *ipso jure* e senza bisogno di alcuna pronunziazione giudiziaria in vantaggio dell'Amministrazione, ed in pena di esso appaltatore, salve restando sempre tutte le condizioni coercitive stabilite e prescritte nel suddescritto art. 13.

Per questo appalto si procederà con il metodo della estinzione delle candele e con le norme prescritte dal regolamento 4 settembre 1870.

Il termine per l'aumento del ventesimo resta stabilito a giorni 15 successivi a quello del deliberamento.

Tutte le formalità amministrative oltre di quelle previste all'art. 11, tanto per la designazione dell'epoca del decorticamento, quanto per l'approvazione ed altro inerente all'atto medesimo, restano a cura dell'aggiudicatario, il quale non potrà mai eccepire causa di ritardo ed altro.

Che ciascuna offerta d'aumento che si farà all'asta non potrà essere minore di lire cento.

Caltagirone, li 26 novembre 1874.

Visto — *Il Sindaco:* Cav. MICHELE CHIARANDÀ.
7057 *Il Segretario Comunale:* PASQUALE VACIRCA.

PROVINCIA DI BERGAMO — MANDAMENTO DI PIAZZA

Giunta Municipale di Mezzoldo

AVVISO D'ASTA.

Essendo stata presentata in tempo utile a questo ufficio comunale la offerta del ventesimo in aumento al prezzo di delibera provvisoria di lire 20 60 avvenuta con verbale 30 novembre 1874 sopra ciascuna delle n. 2146 piante resinose nel bosco Cuna, si avverte che nel giorno 7 gennaio 1875, alle ore 9 antimeridiane, si procedera, col mezzo dell'estinzione della candela vergine, all'ultimo e definitivo incanto per la vendita delle suddette piante, qualunque sia il numero delle offerte in aumento.

Coloro quindi che volessero aspirare dovranno presentarsi in detto giorno a fare le loro offerte in aumento al prezzo portato col ventesimo di lire 21 63 per pianta, che saranno accettate in base ai capitoli d'asta e del R. decreto 4 settembre 1870.

Dall'ufficio comunale, il 16 dicembre 1874.

Il Sindaco B. SALVINI. 7089 *Il Segretario comunale* MOLINARI ANGELO.

DIREZIONE STRAORDINARIA
DEL GENIO MILITARE
PER LA REGIA MARINA IN VENEZIA

N. d'ord. 4. **Avviso di deliberamento d'appalto.**

A termini dell'articolo 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta del 28 novembre 1874 per i seguenti lavori:

a) *Riordinamento delle darsene e dei canali interni ed esterni dell'Arsenale;*

b) *Ristauri ai due cantieri acquatici detti delle* gagiandre;

c) *Aggregazione all'Arsenale del piazzale, già isola, delle Vergini;*

Il tutto per l'ammontare di lire 2,160,000 00 *e da eseguirsi nel termine di anni sei,*

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante ribasso di lire 5 05 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo netto risultante dal già fatto ribasso di cui sopra, scade al mezzodì del giorno 4 gennaio 1875, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, suggellata firmata e scritta su carta filigranata da lire 1, accompagnarla col certificato e colla quietanza del deposito prescritti dal succitato avviso d'asta.

Le offerte che si volessero presentare all'ufficio di questa Direzione dovranno essere ad essa rimesse dalle ore 9 alle 12 meridiane di tutti i giorni fino al 4 gennaio 1875.

Dato in Venezia, addì 19 dicembre 1874. **Per la Direzione**
7102 *Il Segretario:* MONTICELLI.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione della legge 30 *agosto* 1868

PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI VITERBO

COMUNE DI BAGNOREA

AVVISO.

Presso questa segreteria comunale, e per giorni 15 dalla data del presente avviso, sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di sistemazione della strada comunale obbligatoria, della lunghezza di chilometri 1 e metri 117, da Bagnorea alla Borgata di Civita.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere.

Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente, o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il suddetto progetto tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Bagnorea, 18 dicembre 1874.
7046 *L'ff. di Sindaco:* E. MEDORI.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI TORINO.

N. d'ord. 51. **Avviso di deliberamento d'appalto.**

A termini dell'art. 59 del regolamento 25 gennaio 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del giorno 3 dicembre 1874 dei

Lavori per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati militari durante l'anno 1875 *nella piazza di Torino, ascendenti a L.* 50,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 5 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono col mezzodì del giorno 28 dicembre corrente, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta, in via San Francesco da Paola, n° 7, piano 3°, dalle ore 10 alle 3.

Torino, addì 19 dicembre 1874. **Per la Direzione**
7100 *Il Segretario:* N. MONTICELLI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 269) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimerid. del giorno 12 gennaio 1875, nell'ufficio della Regia pretura in Palestrina, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà esser anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimer. alle 4 pom. nell'ufficio del Registro in Palestrina.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura legale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1746	1636	Rocca S. Stefano	Mensa abbaziale di Subiaco	Terreno seminativo e vignato, in vocabolo Monte Casale, confinante coi beni della parrocchia di S. Stefano e con quelli della Mensa, in mappa sez. I numeri 837, 838, 839, 839 1/2, con l'estimo di scudi 973 23. Già tenuto ad economia dall'Ente morale	12 57 10	125 3	9798 25	979 83	560 »	»	[illegible] 1874 Avv. n. 168

7038 Roma, addì 16 dicembre 1874. *L'Intendente:* CARIGNANI.

COMMISSARIATO GENERALE
del Secondo Dipartimento Marittimo

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si notifica che la impresa della provvista alla R. Marina di questo 2° dipartimento di **tela olona, olonetta e tela canapaccio**, per lo ammontare di **L. 70,000**, di cui negli avvisi d'asta del dì 1° decembre volgente, è stata deliberata nell'incanto tenutosi simultaneamente il giorno 15 detto mese, presso il Ministero di Marina e presso i Commissariati Generali dei tre dipartimenti marittimi, sotto il ribasso di L. 18 26 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che i fatali, ossia termine utile per presentare le offerte di ribasso del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 2 dell'entrante mese di gennaio, regolato all'orologio dell'Arsenale marittimo, spirato qual termine non sarà accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare il suindicato ribasso del ventesimo, può presentare la offerta, accompagnata dal relativo deposito, in uno dei suindicati uffici, per le ulteriori pratiche di risulta.

Napoli, 18 dicembre 1874. *Il Sottocommissario ai Contratti* CARLO TOMASUOLO.

7058

MUNICIPIO DI BARLETTA

Alle ore 10 antimeridiane del 26 corrente avrà luogo nel palazzo di Città l'ultimo e definitivo incanto per l'appalto, in grado di ventesimo, del dazio-consumo sui generi diversi pel biennio 1875-76 e sull'annuo estaglio di lire 29,610.

Si notifica poi che sino a tutto il mezzodì (tempo medio di Roma) del 24 corr. mese potrà presentarsi offerta di ventesimo per l'appalto del dazio sul vino ed aceto aggiudicato per lo stesso biennio ai signori Michele Cannone e Cardinale Tommaso per l'annuo estaglio di lire 100,100.

Barletta, 19 dicembre 1874.

7090 *Il Segretario Comunale:* F. GIRONDI.

MUNICIPIO DI TORRE ANNUNZIATA

Avviso d'Asta.

Essendo stato aggiudicato nel dì 19 volgente a favore del signor Antonio de Martino fu Luigi, pel canone annuale di lire 452,210, l'appalto del dazio di consumo per l'anno 1875 fissato e pubblicato con avviso d'asta del dì 4 detto,

Si notifica che nel giorno 3 gennaio 1875 alle ore 4 pomeridiane scade il periodo di tempo, entro il quale si può migliorare il canone di appalto, presentandosi nella segreteria municipale le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Dato addì 20 dicemb e 1874.

7088 *Il Segretario Comunale:* D. PALUMBO.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA DI VERONA

N. 44051/6436. AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi rese vacanti le rivendite dei generi di privativa situate in Montorio Veronese ai numeri 1 e 3, le quali devono effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Verona, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento delle stesse da esercitarsi nelle suddette località o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi nell'anno passato fu:

Per la rivendita al n. 1: riguardo ai tabacchi di L. 568 55, riguardo ai sali di L. 133 92 e quindi in complesso di L. 702 47.

Per la rivendita al n. 3: riguardo ai tabacchi di L. 652 35, riguardo ai sali di L. 161 04 e quindi in complesso di L. 813 39.

Il conferimento dei suddetti esercizi sarà fatto a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

I ricorrenti pertanto dovranno presentare a questa Intendenza le loro istanze in bollo da centesimi cinquanta corredate dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a loro carico e di tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a loro favore, coll'indicazione precisa della rivendita a cui aspirano.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 16 gennaio 1875.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite ai producenti per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere per metà da ciascuno dei concessionari delle rivendite.

Verona, 15 dicembre 1874.

7030 *L'Intendente:* A. FERRARI.

AVVISO DI CONCORSO
PER LA NOMINA DI UN MAESTRO DI INCISIONE IN DURO nel pio Ospizio di San Michele

1° Una Commissione di artisti giudicherà del merito artistico ed autenticità dei lavori esposti dai concorrenti;

2° Si prenderanno in considerazione opportuna gli attestati personali ed i documenti del merito artistico presentati dai singoli concorrenti;

3° I camei da esibirsi non potranno essere in minor numero di due, uno rappresentante una testa, e l'altro una figura;

4° Tempo 20 giorni per esibire lavori e documenti;

5° Il capitolato relativo agli emolumenti ed obblighi del professore richiesto sono ostensibili nella computisteria dell'Ospizio.

Li 18 dicembre 1874. **Per la Commissione** *Il Segretario:* ANNIBALE ACQUARONI.

7071

INTENDENZA DI FINANZA IN PESARO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa n. 2 situata nel comune di S. Agata-Feltria, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dallo spaccio all'ingrosso di Mercatino, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il reddito lordo verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . L. 447 »
» ai sali di . . . . » 153 »
E quindi in complesso . . . L. 600 »

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459, (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti quei documenti che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il 31 gennaio 1875.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Pesaro, li 10 dicembre 1874.

7049 *L'Intendente:* DALLA ZUANNA.

7033

MUNICIPIO DI UDINE

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che nel giorno 2 gennaio 1875, alle ore 10 antim., sarà tenuto nell'ufficio municipale il primo esperimento d'asta per l'appalto del lavoro descritto nella sottoposta tabella mediante gara a voce ad estinzione di candela vergine e sotto l'osservanza di tutte le formalità stabilite dal regolamento 4 settembre 1870, n° 5852, per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n° 5026, pella Contabilità generale.

Il prezzo a base d'asta, l'importo della cauzione pel contratto e dei depositi occorrenti a garanzia della offerta e delle spese, e così pure il tempo entro cui dovranno essere condotti a compimento i lavori, nonchè le scadenze dei pagamenti, sono indicati nella sottoposta tabella. Gli atti del progetto e le condizioni d'appalto sono ispezionabili presso l'ufficio municipale di spedizione.

Il termine per la presentazione di una offerta di miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera è fissato in giorni 5, che avranno il loro espiro alle ore 12 meridiane del giorno 7 gennaio 1875.

Le spese tutte per l'asta e pel contratto (bolli, tasse di registro e di cancelleria, ecc.) sono a carico del deliberatario.

Dal Municipio di Udine, li 16 dicembre 1874.

Per il Sindaco: A. LOVARIA.

LAVORO DA APPALTARSI	PREZZO a base d'asta	Cauzione pel contratto	Deposito a garanzia della offerta	Deposito a garanzia delle spese d'asta e contratto	SCADENZE dei pagamenti e termini per l'esecuzione del lavoro
Fornitura delle materie, somministrazione della mano d'opera e di altri mezzi, compresa l'esecuzione dei lavori d'arte per la manutenzione delle strade comunali interne della città di Udine, coi piani acciottolati e marciapiedi laterali in pietra per il corso di nove anni.	9,559 75	15,000	10,000	950	Due rate semestrali postecipate in ogni anno nel giugno e nel gennaio.

Citazione per pubblici proclami

L'anno mille ottocento settantaquattro il giorno dodici dicembre.

Sopra istanza del signor Francesco Lazzari proprietario domiciliato in Galatina, ed in virtù di deliberazione emessa dal tribunale civile e correzionale di Lecce in camera di consiglio nel dì ventidue dicembre mille ottocento settantuno registrata con marca annullata, con la quale si è autorizzata questa seconda citazione per pubblici proclami,

Io Andrea Oronzo Scarambone usciere presso il tribunale civile e correzionale di Lecce ove domicilio,

Ho per la seconda volta invitati per pubblici proclami, e secondo le forme prescritte dalla legge, e dalla suddetta deliberazione gli individui segnati in fine del presente atto, ed in generale tutti i proprietari e possessori di fondi redditizi di decima a favore dell'istante siti nella contrada detta Gesuini e Chicco-Rizzo nell'ex-feudo di Sternazia e precisamente nella parte di quel territorio lasciata verso levante dalla strada nuova che da Lecce mena in Maglie formante quasi una sola tenuta, confina a borea coi fondi redditizi di decima a favore dei signori Dolce di Galatina e Leante di Galatone, e questi pure a scirocco ed a ponente colla detta strada nuova ed a levante con quei redditizi di decima a favore dei signori Orlandi di Carpignano, e dottor Leone Giuseppe, di Lecce, a fornire a spese proprie all'istante, e tra otto giorni decorrendi da oggi novello documento di ricognizione del diritto e del possesso in cui si trova di esigere la decima del grano, orzo, avena, fave, lino, vino-mosto ed olive per effetto della decisione della Commissione ex-feudale del 5 febbraio 1809, e per effetto della cessione riportata dal marchese di Serranova D. Donato Maria Granafei per la somma capitale di lire 7418 95 mercè istrumento per notar de Matteis di Noha del 2 dicembre 1853 registrato in Galatina a 7 detto al numero 919 foglio 6 verso cas. 1, num. 1, vol. 46 gr. 80, o lire 3 40; e nol facendo nel su indicato termine gli ho tutti citati a comparire innanzi al sullodato tribunale civile e correzionale di Lecce nel termine di novanta giorni perchè fossero condannati con sentenza eseguibile provvisoriamente a fornirglielo, quando lo stesso tribunale nella sua giustizia non preferisse di dichiarare che la sentenza da emettersi terrà luogo di titolo riconoscitivo dell'enunciato dritto e possesso, ritenendosi sempre come interrotta ogni possibile prescrizione, e tutto ciò senza menomo pregiudizio delle conseguenze derivanti dal cennato pacifico possesso nel quale gli autori dell'istante e poscia egli stesso è stato e lo è tuttavia.

Si sentiranno in ogni caso condannare alle spese del giudizio e compenso di avvocheria.

Si offre comunicazione dei documenti testè cennati.

Con dichiarazione che ove gli individui con quest'atto citati per la seconda volta non fornissero il titolo ricognitivo, o non comparissero innanzi al tribunale nei termini testè indicati, la causa sarà proseguita in di loro contumacia, ed in concorso di quelli che hanno costituito procuratore ai termini dell'articolo 382 Codice procedura civile.

E resta infine dichiarato che per l'istante continueranno a procedere il signor Francesco Paladini nella qualità di procuratore ed il signor Pasquale Ruggieri con quella di avvocato.

Le persone che con quest'atto si citano sono:

Cesare de Pascalis parroco della Madonna della Porta pel fondo Flaminiclie - Francesco, Vincenzo Orlandi, Rosina Mortari pei figli minori Orlandi, con Romualdo Bianchi per l'autorizzazione, pei fondi Glorie, Cannamaro, Romani numero cinque, Specchia, Cisterna, Sciarpa piccola, Sciarpa grande, Core S. Giuseppe e Forno di S. Giuseppe — Tutti proprietari domiciliati in Lecce:

Francesca Mastrolia con Giorgio Lezzi per l'autorizzazione pel fondo Notarantoni - Francesco, Domenico e Grazia Mastrolia, pel fondo Lumbricella grande - Domenico, Angelo, Leonardo, Paolo, Brigida, Mastrolia pei fondi Desea, Lumbricella grande e piccola, Cannamaro Manganico, Pezzo, due Citarulli, Longanna, Serrulla e Matino - Salvatora e Pasqualina Chiriacò con i mariti per la autorizzazione, Domenico Antonio Mattia e Gaetano Tarantino, pel fondo Serra di S. Lucia - Salvatore, Vincenza, Giorgio, Giuseppe, Maria, Orazia e Domenica Martina pei fondi Serra di Pellegrino e Papparella - Salvatore Chiricò pel fondo Serrulla - Pasqualina Pellegrino con Donato Bardoscia per l'autorizzazione pel fondo Serrulla - Raffaele Matteo con Angelo Gemma per l'autorizzazione pel fondo Serra - Domenica Pellegrino pel fondo Desea - Angelo ed Apollonia Chiriacò con Salvatore Matteo-Ria per autorizzarla pel fondo Arquinio - Donato Antonio Giannuzzi pei fondi Cannamaro, Cannamaro piccolo ed Ampari in due - Orazia Giannuzzi con Pantaleo Gemma per autorizzarla pei fondi Cannamaro piccolo, ed Ampari in due - Lucrezio Mastrolia pei fondi Carpignanò e Carpignanò di Cagnazzo - Vito Orlandi pei fondi Grazia grande, Grazie in due, Grazie, Agrasine piccole, Agrasine grandi e Grazie di Agrosine - Giosuè Matteo fondi Cannamaro, Fornari e Zuccalò - Fedele Giannuzzi fondo Paleoli - Filomena Giannuzzi con Giorgio Gemma per autorizzarla, fondo Matino - Domenico e Francesca Mastrolia, fondi Serra di Tre Onze, e Racanara Mezzana - Francesca Mastrolia con Giorgio Lezzi per autorizzarla, fondo Teodoco - Domenico e Vincenzo Mastrolia fondo Serra - Maria Lucia Lezzi con Saltore Martino per autorizzarla fondo Cannamaro — Tutti proprietari domiciliati in Sternatia.

Pietro Antonio Stasi curato della parrocchia di Diso pel fondo S. Luca di S. Giovanni - Maria Antonia Ancora con Apollonio Nuzzaci per autorizzarla, proprietari domiciliati in Soleto, pel fondo Serra Nino - Antonia Volpe con Domenico Linciano per autorizzarla, pel fondo Laurenzella - Domenico Linciano pel fondo Carlini - Pantaleo e Luisa Greco, pel fondo Gimpaolo - Francesco Volpe pel fondo Sabella - Saverio Macchia fondi Pozzo di Sopra e Pozzi di Sotto - Pantaleo Linciano pei fondi Pozzo, Longarina, Racanara, Ferrioli, Sciarpa piccola, altro Ferrioli e quello Aia di D. Donato, confinante da borea Giuseppe Scrimieri, ponente signori Granafei e scirocco Domenico Specchia - Giuseppe Linciano pel fondo Racanara — Tutti proprietari domiciliati in Martignano.

Francesco e Vincenzo Maniglio, proprietari domiciliati in Zollino, pei fondi Serra di S. Rocco e Forni in tre - Vincenzo Simeone proprietario domiciliato in Racale pel fondo Grazie - Il Demanio Nazionale rappresentato in questa provincia dall'intendente cav. Ferdinando Blanco domiciliato in Lecce per ragione del suo uffizio, pei fondi sativi ed olivati Galesacci, Notarantonio, altro Galesacci, Assunta delle Grazie, Grazie, Grazia, Calcara in due, Cannamaro, Fossa, Spondato, Longa, Serrulla, Serrulla in due, Giorgione, Grazia grande, Grazia piccola, altre Grazie, Agrosine grandi, Agrosine piccole, Agrosine delle Grazie, Forni in tre, Cisterna e Paleoli di Curilli provenienti dai soppressi Enti morali, e per qualunque altro titolo e causa.

Copia dell'atto presente ho lasciata al suddetto procuratore Francesco Paladini onde avesse curato la inserzione sul giornale del Regno d'Italia del presente ai termini di legge. Specifica in totale lire otto.

7069 A. ORONZO SCARAMBONE.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda delle sorelle Rosalia e Regina Tombà quali uniche eredi legittime dell'assente loro zio materno Carl'Antonio Fugazza, il tribunale di Lodi, con sentenza 3 ottobre 1874, n. 316 R., registrata il 7 stesso mese al n. 684 a firma Erba, ha immesse le istanti nel possesso temporaneo dei beni già di spettanza del detto Carl'Antonio Fugazza soldato di Napoleone I alla campagna di Russia nel 1812, e consistenti nell'utile dominio di un fondo di proprietà diretta della Chiesa Parrocchiale di Borghetto Lodigiano, stato deliberato all'asta a Carlo Andrea Fugazza padre dell'assente come dall'istromento 12 maggio 1790 a rog. Grassi, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 Codice civile e sotto le limitazioni di cui nei successivi 29 e 31 di detto Codice, ritenute le sorelle Tomba esonerate dall'obbligo della cauzione.

Il presente estratto sarà pubblicato per due volte coll'intervallo di un mese nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

7063 AVV. GIUSEPPE MARTINI proc.

AVVISO
per tramutamento di rendita.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Messina con provvedimento del 28 settembre 1874, colla tassa di lire 3, uniformemente alla scritta requisitoria del procuratore del Re, di cui ritenne i motivi, ha ordinato che la rendita di lire 680, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, a favore di Muscari Antonino fu Francesco, domiciliato in Messina, giusta la cartella portante i numeri 6085 e 352595, datata in Palermo 15 maggio 1862, venisse in sua vece intestata a pro dell'acquirente sig. Sano Giuseppe fu Letterio, domiciliato in Bordonaro, dipendenza del comune di Messina, col vincolo dell'usufrutto durante vita della signora Emanuela Cacorullo fu Melchiorre vedova di detto Antonino Muscari, domiciliata a Messina.

Per estratto conforme fatto a Messina il 9 dicembre 1874

7104 SANTI RUSSO proc. legale.

GIUDIZIO DI ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 24 novembre 1874 del tribunale civile e correzionale di Genova, sulle istanze di Graffigna Paola fu Lazzaro, moglie di Nicolò Manna fu Agostino, residente in Pegli, venne mandato assumersi informazioni sull'assenza di detto Nicolò Manna fu Agostino marinaio già residente in Pegli, in senso e per gli effetti di cui agli articoli 22 e seguenti Codice civile.

Genova, 18 dicembre 1874.

7074 S. LUGARO proc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Roma ha pronunciato la seguente sentenza nella causa fra il signor Francesco Nicoletti, domiciliato elettivamente presso il procuratore Francesco Marini che lo rappresenta e Domenico Franchellucci di domicilio e dimora ignoti, contumace.

(*Omissis*) Per questi motivi,

Ritenuta la contumacia del convenuto Domenico Franchellucci accoglie l'istanza dell'attore e per l'effetto condanna in favore del medesimo lo stesso convenuto al pagamento di lire 3063 65, sorte di mutuo risultante da scrittura privata 12 luglio 1865, agli interessi sulla stessa nel convenuto saggio del sei per cento per un quinquennio a tutto il dodici luglio 1874 e nelle spese del giudizio tassate in lire 166 e centesimi 05. Manda la presente eseguirsi provvisoriamente meno per le spese, nonostante opposizione od appello e senza cauzione, e notificarsi al convenuto contumace Domenico Franchellucci dall'usciere Francesco Fausti che rimane a ciò delegato.

Così giudicata e decisa in Roma il giorno 6 ottobre 1874 e pubblicata nell'udienza del giorno 10 ottobre 1874, registrata il 12 e spedita in forma esecutiva il 14 mese ed anno suddetti.

7087 FRANCESCO FAUSTI usciere.

ORDINANZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Sala Consilina ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia trasferisca libera e senza vincolo di sorta al signor Francesco Rossi fu Antonio la rendita di lire 500 intestata a Raffaela Manzella fu Pasquale contenuta nel certificato in data di Napoli del 5 agosto 1862 col godimento dal 1° luglio dello stesso anno, segnata sotto il numero 18499, e di posizione 6866, e che la rendita medesima sia tramutata in cartelle al portatore dello stesso Debito Pubblico Italiano da rilasciarsi al menzionato signor Francesco Rossi. Così deliberato in camera di consiglio dal tribunale civile di Sala Consilina li 25 settembre 1874 dai signori Gennaro Natale giudice ff da presidente, Francesco Beltramo giudice, Antonio Pezzella pretore locale.

Per copia conforme

7041 AVV. ELEUTERIO FERNANDEZ.

RICORSO
per deputa di perito giudiziale.

Illustrissimo signor Presidente,

Il sottoscritto procuratore di Giuseppe Testori nell'interesse del suo cliente richiede alla S. V. onorevolissima perchè voglia deputare un perito competente per la stima dei fondi rustici ed urbani posti nella città e territorio di Marino e Grottaferrata, oppignorati in odio di Luigi Raparelli fu Egidio, e ciò all'effetto di procederne alla vendita per asta pubblica, il tutto a termini di legge, e del precetto immobiliare debitamente trascritto all'ufficio delle ipoteche di Roma.

7097 DOMENICO DE PETRIS proc.

ESTRATTO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Nicosia nella seduta del 3 luglio 1874, pronunziando sul ricorso di Giuseppe Censabella, emise il seguente decreto, che fu registrato con marca da lira una annullata. Uniformemente alla scritta requisitoria del Pubblico Ministero, ordina al ricevitore del registro di Caltagirone di pagare, dalla somma di lire tremilacinquecentottantaquattro e centesimi otto, dipendente dal mandato di num. 8205, esistente in quell'ufficio, lire cinquecentonovantasette e centesimi trentacinque a Giuseppe Censabella di Vito, domiciliato in Regalbuto, nella qualità di padre ed amministratore dei minori figli suoi e della decessa di lui moglie Vincenza Militello, a nome Vito, Vincenzo, Giuseppe e Giuseppa.

Per estratto conforme da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*,

Nicosia, addì 31 agosto 1874.

7105 Il cancelliere: F. BALBO.

DEPUTAZIONE PROV. DEL PRINCIPATO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Essendo andati deserti gli incanti, di cui nel manifesto delli 11 corrente, si previene il pubblico che nel giorno di sabato 26 del volgente mese, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione Provinciale, innanzi al prefetto della provincia, o di un suo rappresentante, si procederà ai secondi incanti per l'appalto della provvista e manutenzione del casermaggio per uso dei RR. carabinieri delle diverse stazioni stabilite, o da stabilirsi in questa provincia.

Avvertenze:

L'appalto avrà luogo alla estinzione di candele vergini, ed in ribasso di un tanto per cento sulla somma stabilita di lire 39 per ogni fornitura in servizio.

Avrà la durata di anni otto, a contare dal 1° gennaio 1875 al 31 dicembre 1882.

Non saranno ricevute offerte di ribasso minori dell'uno per cento.

Nessuno potrà essere ammesso agli incanti se al momento dell'asta non depositerà la somma di lire 4000 in numerario, o in fedi di credito debitamente sottoscritte.

Dovrà inoltre esibire un certificato in carta da bollo del sindaco locale, vidimato dal prefetto della provincia, dal quale risulti la di lui moralità, solvibilità e idoneità.

Il deposito, di cui sopra, sarà restituito ai sollecitanti, e sarà ritenuto solamente quello del deliberatario fino alla stipulazione del contratto.

La cauzione da prestarsi dall'appaltatore sarà di lire 3500 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e dovrà essere depositata in tante cartelle al portatore negli otto giorni dalla chiusura degli incanti, per essere immobilizzata a favore della provincia.

I fatali pel ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione sono stabiliti a giorni otto, e scadranno nel giorno che sarà indicato con separato manifesto.

Nessuno potrà essere ammesso a licitare con procura, se questa non sia redatta nelle forme legali.

Tutte le spese per le subaste, stipula del contratto, carta da bollo, tasse di registro e copie, sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato che regola il presente appalto trovasi depositato nell'uffizio della Deputazione provinciale, e se ne potrà prendere comunicazione da chiunque lo desideri in tutti i giorni e nelle ore in cui l'uffizio suddetto rimane aperto.

Saranno inoltre osservate nell'asta tutte le formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, sulla contabilità generale dello Stato.

Il contratto d'appalto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione finchè non sarà approvato dall'Autorità, cui spetta, a sensi dell'articolo 336 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'articolo 113 del regolamento sopra menzionato.

Si dichiara in fine che, trattandosi di secondi incanti, ai termini dell'articolo 88 del ripetuto regolamento, si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Salerno, 19 dicembre 1874.

Il Segretario Capo dell'ufficio amministrativo provinciale N. NOLA.

7101

PREFETTURA DELLA PROV. DI TERRA DI LAVORO

Avviso di ribasso del ventesimo.

Si porta a pubblica notizia che, giusta l'avviso pubblicato in data 13 volgente, avendo avuto oggi luogo in questa prefettura l'asta per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti per la casa penale invalidi di Aversa durante il triennio 1875, 1876 e 1877, nella complessiva somma di lire 158,173 35, fissata a base d'asta, ed essendo rimasti tutti i nove lotti di cui si compone lo appalto aggiudicati col ribasso di venti centesimi per ogni cento lire sul prezzo sovraindicato, resta libero ad ognuno sino alle ore 12 meridiane del giorno 25 corrente, come si è già fatto noto con l'avviso sopraindicato, di presentare offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo pel quale vennero come sopra deliberati i nove lotti, dei quali si compone l'appalto in parola.

Le offerte di ribasso del ventesimo potranno essere fatte separatamente per ciascun lotto.

Per tutta la decorrenza del detto termine i capitoli generali 29 maggio 1868 che reggono l'impresa saranno ostensibili ad ognuno nella segreteria di questa prefettura in tutte le ore di uffizio.

Se durante il termine sovraindicato verranno presentate offerte di ribasso per uno o più lotti, si procederà per questi a novelli incanti, in caso contrario l'appalto rimarrà definitivamente aggiudicato a favore del deliberatario provvisorio.

Caserta, 20 dicembre 1874.

7099 *Il Segretario:* A. Avv. LIVIZZANI.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso 6 novembre p. p., n. 366 R°, presentato al R. tribunale civile e correzionale in Lodi da Grecchi Maria, domiciliata in San Rocco al Porto, col tramite del suo patrocinatore officioso avvocato Giovanni Faruffini, in punto che venisse dichiarata la legale assenza del di lei marito Giuseppe Ghislotti,

Il prefato tribunale con decreto 14 novembre 1874, in esito alle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,

Ritenuto che dal certificato 29 settembre 1874 del sindaco di San Rocco al Porto è fatto constare che Ghislotti Giuseppe delli furono Giovanni e Garioni Teresa, sarto, coniugato come sopra con Grecchi Maria, trovasi assente dal comune per oltre un triennio, e che dalle assunte pratiche emergerebbe notorio siasi annegato nelle acque del Po, per essere da tempo affetto da pellagra;

Visto il disposto degli articoli 22 e 23 del Codice civile,

Dichiara ammissibile la domanda, ed ordina che sieno assunte nuove informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della persona del detto Giuseppe Ghislotti, se abbia lasciato un procuratore e se sussistano o meno le altre circostanze addotte nel ricorso e nel certificato 29 settembre 1874 del sindaco di San Rocco al Porto, e ne commette le più diligenti ricerche al signor pretore di Codogno, il quale dovrà riferire entro il termine di giorni quindici (15).

Questo provvedimento sarà pubblicato e notificato a cura di parte a sensi dell'art. 23 del Codice civile.

Lodi, il 14 novembre 1874.

Firmati: Vitali giudice — Rossi canc.

Per autenticazione

7062 AVV. FARUFFINI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Serafini contessa Elisabetta fu conte Alessandro, autorizzata dal marito Scotti da Vigoleno conte Giuseppe di Gaetano, domiciliati in Piacenza, ha chiesto al tribunale civile di Piacenza, e questi con suo decreto 14 dicembre 1874 ha fatto diritto alla domanda con dichiarare che dessa Serafini è la sola ed unica proprietaria, come erede della propria madre, del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 p. 0/0, n. 51439 ed in rosso 440739, in data di Torino 20 ottobre 1862, della rendita di lire 75, in capo all'ora defunta Angela Teresa Candia vedova Serafini, e con autorizzare la Direzione del Debito Pubblico italiano ad operare il tramutamento in cartelle al portatore.

Piacenza, 17 dicembre 1874.

7045 OSMUTI.

Istanza per nomina di un perito.

Il conte Domenico Faella, domiciliato in Roma in via dei Burrò, n. 154, in virtù di sentenza 21 ottobre 1873 del tribunale civile di Roma, secondo periode feriale, fece li 2 dicembre detto anno precetto ai sindaci definitivi del fallimento di Giovanni Battista Palanca pel pagamento di lire 12,792 50 residuo di sorte, altrimenti decorsi giorni 30 sarebbesi proceduto alla espropriazione e vendita degli infradicendi fondi. Nei giorni 26 marzo e 12 agosto 1874 tale precetto fu notificato, quali terzi aventi diritto ad una parte di proprietà dei fondi stessi, ai minori figli del suddetto Palanca signori Antonio, Ludovico, Emilia e Maria, e chi per essi. Decorso essendo inutilmente anche il termine di giorni 30 prefisso in questa notifica, il sottoscritto procuratore del conte Domenico Faella ha fatto istanza al presidente del R. tribunale civile e correzionale di Roma, a senso dell'articolo 663 Codice procedura civile, acciò nomini un perito per la stima dei seguenti fondi a base della vendita:

1° Utile e diretto dominio del fondo urbano in Roma, via del Tempio della Pace, numeri civici 8 e 9, inscritto al numero di mappa 1471, rione primo, confinante la detta via, l'infradicendo fondo e la proprietà dell'eredità Cavaceppi amministrata dall'Accademia di S. Luca.

2° Utile dominio dei fondi urbani posti nella stessa via, numeri civici 10 e 11, iscritti pel numero 10 al numero di mappa 1472, e pel numero 11 a mappa 1473, rione primo; confinanti un fondo coll'altro, non che la via pubblica, e dalla parte del numero 10 il precedente fondo e dall'altra parte i beni di Ciacci Carlo.

Detti fondi consistono in sotterranei, pianterreni con giardino, granari e piani superiori per uso di abitazione.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti di legge.

Roma, 22 dicembre 1874.

7107 AVV. FERDINANDO FRULLANI proc.

AVVISO.

Barbera Stefano fu Antonio di Villanova di Albenga, condannato nell'agosto del 1868 ad una ammenda per semplice furto campestre, per aver preso in terreno altrui tanti fichi del valore di centesimi 40, avendo perciò perduti i diritti elettorali, ed avendo fatta domanda alla sezione d'accusa per la proposta della riabilitazione, chiede primieramente di far pubblicare questa sua domanda ai termini del Codice di procedura penale nella *Gazzetta di Genova* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. 7086

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.